

=====
• Agenzia mensile di informazione sulle
• iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
=====

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

Aprile 1987
Anno IV n. 32

=====
IN QUESTO NUMERO

- = DL SUI RICERCATORI. TERRORISMO E RICATTO.
- = COMUNICATO UNITARIO DEL 27.3.87 SUL DL.
- = PARERE DEL CUN DEL 26.3.87 SUL DL.
- = RESOCONTO DI TUTTE LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DELLA CAMERA SUL DL.
- = RICHIESTA ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DELLA CAMERA DI ASCOLTARE ANCHE I RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI SUI DIPLOMI UNIVERSITARI.
- = LETTERA DELLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL 23.3.87 AL GRUPPO DEL PCI DELLA CAMERA.
- = PROPOSTA DI LEGGE DI DEMOCRAZIA PROLETARIA SULLA DOCENZA UNIVERSITARIA PRESENTATA ALLA CAMERA IL 19.12.86.
- = "I FRANCESI, GLI ITALIANI E GLI 'AMERICANI'": UN INTERVENTO SUL N. 19 DI "UNIVERSITA' PROGETTO".
- = CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 12.3.87 SULLA CONFERMA DEI RICERCATORI.
- = TESTO DEL DL DOPO LE MODIFICHE DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DELLA CAMERA.

=====
DECRETO LEGGE RICERCATORI

TERRORISMO E RICATTO

L'EMENDAMENTO al decreto legge sui ricercatori che prevede l'aggancio della retribuzione dei ricercatori universitari al 70 per cento di quella dei professori associati, approvato il 18 marzo dalla commissione istruzione della Camera, «costituisce un arretramento rispetto alla riforma universitaria ed una spinta verso la dequalificazione sul piano didattico degli atenei», «avrà probabilmente effetti devastanti per l'università» e «rischia di compromettere l'intero provvedimento».

Ciò è quanto ha dichiarato l'on. Tesini, responsabile della Dc.

Dichiarazioni che suonano come terroristiche e ricattatorie, e che mostrano ancor più come un ristretto gruppo di parlamentari voglia, ad ogni costo e con qualsiasi mezzo, negare qualsiasi riconoscimento ai ricercatori. Anche per la sola questione economica.

Il livore di questo gruppo di parlamentari nei confronti dei ricercatori non ha ormai alcun ritengo. Questi stessi parlamentari infatti hanno approvato, più volte e rapidamente, consistenti aumenti solo per i professori, lasciando crescere sempre più la divaricazione tra la retribuzione

dei professori e quella dei ricercatori. E ciò senza che siano stati mai modificati gli impegni e i compiti di queste due categorie.

L'aggancio della retribuzione dei ricercatori è uno dei punti della piattaforma del movimento nazionale dei ricercatori, fatta propria e sostenuta da tutti i sindacati e condivisa dalle altre componenti dell'Università.

Un movimento quello dei ricercatori che è mobilitato da anni contro il progetto di controriforma dell'Università e per il riconoscimento dell'attività effettivamente svolta dalla categoria.

Un movimento che i professo-

ri-senatori (appartenenti a tutti i partiti) hanno voluto pesantemente punire facendo approvare dal Senato un disegno di legge che (quello sì!) fa arretrare l'università alla situazione precedente al 1980 (anno dell'approvazione della legge di riforma universitaria) ripristinando il reclutamento precario e subalterno e mettendo ad esaurimento gli attuali ricercatori.

Nunzio Miraglia
(coordinatore
dell'Assemblea naz.
ricercatori universitari)

Lettera pubblicata da PAESE SERA 22.3.87, TIRRENO 24.3.87, SOLE 24 ORE 26.3.87, MATTINO DI PADOVA 26.3.87, MANIFESTO 27.3.87, GIORNALE D'ITALIA 28.3.87, MATTINO 28.3.87.
=====

=====

COMUNICATO UNITARIO SUL DECRETO LEGGE RIGUARDANTE I RICERCATORI UNIVERSITARI.

Il decreto legge sui ricercatori universitari, per la forte e unitaria mobilitazione della categoria, è stato profondamente modificato dalla Commissione Istruzione della Camera che ha accolto richieste dei ricercatori tra le quali l'aggancio della retribuzione a quella dei professori associati e l'incremento dei posti di ricercatori da mettere a concorso.

Per questo il decreto sta subendo un attacco da parte di esponenti della DC che hanno manovrato per rinviare ulteriormente la discussione del provvedimento e sono già riusciti a farla slittare al 7-9 aprile. Di ciò portano la responsabilità anche esponenti del PSI che hanno mantenuto finora una posizione ambigua.

Per respingere questi tentativi dilatori che puntano a impedire la votazione del decreto alla Camera, si invitano i ricercatori a mantenere la mobilitazione, articolandola nelle sedi, e a continuare l'opera di sensibilizzazione dei Deputati, sollecitandone tra l'altro la presenza in Aula per la discussione e la votazione del decreto.

Si invitano inoltre tutte le altre componenti universitarie e tutti gli organismi accademici (come ha già fatto il 26 marzo il CUN) ad esprimersi per l'immediata votazione del decreto legge da parte del Parlamento.

Il 7 aprile, in occasione dell'inizio della discussione del decreto, in tutti gli Atenei, presso i Rettorati, si svolgeranno manifestazioni dei ricercatori.

Roma, 27 marzo 1987

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI, COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU, CGIL-SNU, CISL-UNIVERSITA', UIL- SCUOLA.

=====

PARERE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE DEL 26 MARZO 1987 SUL DECRETO LEGGE RIGUARDANTE ALCUNE QUESTIONI UNIVERSITARIE.

Il CUN esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa del Governo di emanare un decreto legge su questioni particolarmente urgenti riguardanti l'Università.

Con le modifiche apportate dalla Commissione Istruzione della Camera, il decreto legge consente di:

- riattivare il reclutamento nel ruolo dei Ricercatori con criteri di programmazione, su parere conforme del CUN, mantenendo l'attuale organico;
- bandire posti di Professore associato da ripartire con criteri di programmazione su parere conforme del CUN, ferma restando la pariteticità degli organici dei professori ordinari e dei professori associati;
- adeguare la retribuzione dei Ricercatori universitari;
- bandire 7.000 posti di personale non docente.

Il CUN auspica che il decreto legge venga con urgenza convertito in legge, dando finalmente certezza all'Università sulle questioni oggetto del provvedimento governativo.

=====

PROSSIME RIUNIONI DEL CUN: 28-30 aprile, 21-23 maggio, 18-20 giugno, 16-18 luglio 1987.

=====

Questo numero di "Università Democratica" è stato inviato a tutti i senatori e a tutti i deputati, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo (almeno 15.000 lire). Chi vuole ricevere "Università Democratica" deve inviare il contributo, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale -Viale delle Scienze- 90128 Palermo. Tel. 091 427166.

=====

Questo numero di "Università Democratica" è stato stampato con soldi "anticipati" perchè la sottoscrizione degli ultimi tempi è stata insufficiente.

Se non dovessero raccogliersi le somme necessarie a recuperare i soldi "anticipati" e quelli necessari a stampare e spedire il prossimo numero, questo sarà l'ultimo numero di "Università Democratica."

=====

Il PARLAMENTO, anche quando è sciolto, è convocato per la conversione dei decreti legge.

=====

= Gruppo di appartenenza dei Deputati che ricorrono maggiormente nel resoconto: Brocca DC, Castagnetti PRI, Columba SIN. IND., Ferri PCI, Fincato PSI, Germanà PRI, Mensorio DC, Poli Bortone MSI, Portatadino DC, Giuseppe Russo DC, Sodano PSI, Tamino DP, Tesini DC, Tessari PR, Tramarin LIGA VENETA.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 10 MARZO 1987, ORE 16. — Presidenza del Presidente Francesco CASATI. — Interviene il ministro della pubblica istruzione Franca Falcucci.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492).

(Parere della I e della V Commissione);

Fusaro ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati (790).

(Parere della I Commissione);

Pontello: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (2789).

(Parere della I e della V Commissione);

Rossi di Montelera ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari (4345).

(Parere della I e della V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il deputato Franco FERRI lamenta che per una seconda volta per materie non attinenti alla pubblica istruzione si sia attinto ai fondi previsti in bilancio per la pubblica istruzione. Dopo l'episodio delle proposte di legge in materia di difesa oggi è all'ordine del giorno della Commissione sanità un disegno di legge di conversione di un decreto legge recante misure urgenti in materia sanitaria per la cui spesa, pari a 1.300 milioni, nel quale si ricorre in parte ad una riduzione dei finanziamenti previsti per il ministero della pubblica istruzione.

Il ministro per la pubblica istruzione, Franca FALCUCCI ricorda che già per il precedente ricordato dal deputato Franco Ferri, si era fatta parte diligente presso i ministri competenti ma purtroppo tutto è stato inutile.

Il Presidente Francesco CASATI ricorda che, a nome di tutta la Commissione, nel precedente relativo ai progetti di legge riguardanti il ministero della difesa, aveva inviato una lettera sia alla Presidente Nilde Iotti che al Presidente della Commissione bilancio.

La Commissione passa quindi all'esame dei progetti di legge di ordine del giorno.

Il relatore Giuseppe RUSSO sottolinea quindi come il disegno di legge all'esame della Commissione contenga una molteplicità di materie: incompatibilità e regime di impegno dei ricercatori; trattamento economico; organici aggiuntivi; meccanismi di assorbimento dei posti in soprannumero; procedure e criteri ed il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato ed infine norme in materia di aggiornabilità delle graduatorie per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

Sottolinea quindi la gravità della situazione in cui versa la categoria dei ricercatori universitari; da una attenta lettura dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1980, n. 28 se ne ricavano alcuni principi che hanno trovato poi attuazione nel disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori presentato dal Governo nel maggio del 1985 e che approvato dal Senato è stato poi bloccato per il sovraggiungere della crisi di Governo.

Dopo essersi brevemente soffermato sul problema degli organici, su quello dei concorsi e sulle modalità di giudizi di conferma che sono previsti dopo tre anni

sostiene che il presente decreto legge risponde in pieno alle attese del ricercatore. Ricordato il dibattito avuto nell'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge organico sottolinea come il presente decreto legge non fa altro che dare attuazione ad alcune parti di quel disegno di legge che potrebbero trovare il consenso della Camera ed essere rapidamente approvato.

In particolare ritiene che con il presente decreto-legge si possa ovviare allo squilibrio esistente fra alcune zone del Paese e quindi tra alcune Università per quanto concerne il numero dei ricercatori universitari. Si sofferma quindi ad illustrare gli articoli del decreto-legge sottolineando come la previsione dell'articolo 3 comma 2 sia legata all'esistenza di tre specifiche condizioni.

Sulla assegnazione dei 7.000 posti relativi al personale non docente ricorda che essi si vanno ad aggiungere ai 53 mila oggi esistenti; ricorda altresì le difficoltà che si sono manifestate con il passaggio da 32 ad 8 ruoli del suddetto personale; ricorda inoltre come l'articolo 6 risponda alle istanze sindacali. Concludendo sottolinea come con una rapida approvazione del decreto-legge si possa dare una sollecita risposta alle domande ed alle istanze dei ricercatori e del mondo sindacale anche se ritiene che questo non possa che essere una prima risposta a cui dovrà seguire l'approvazione di altri progetti di legge che riguardano il mondo della scuola, i quali sono adesso fermi presso i due rami del Parlamento per responsabilità congiunta del Governo e dei vari partiti. Si dichiara infine disponibile ad affrontare con spirito aperto il dibattito parlamentare, invita però tutti a considerare il carattere che ha lo strumento che il Governo ha ritenuto opportuno presentare.

Il ministro della pubblica istruzione, Franca FALCUCCI, dichiara che il Governo con questo decreto-legge non intende ridurre le valutazioni che il Parlamento sarà chiamato a fare sullo stato giuridico dei ricercatori esso ha inteso solo anticipare, vista la particolare urgenza, alcuni articoli del disegno di legge organico che purtroppo è fermo per la crisi di Governo. Dichiara inoltre di essere disponibile ad affrontare con spirito aperto il dibattito parlamentare, invita però tutti a considerare il carattere che ha lo strumento che il Governo ha ritenuto opportuno presentare.

Il deputato Franco FERRI ricorda l'atteggiamento che ha tenuto il suo gruppo presso la Commissione affari costituzionali durante l'esame sulla esistenza dei presupposti di costituzionalità; ritiene che esiste urgenza intrinseca anche se indotta da una crisi di Governo che ha interrotto l'iter del disegno di legge organico.

Ricorda che l'argomento in discussione non è certo facile e lo dimostra l'iter tortuoso del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento; il gruppo del PCI si sarebbe battuto, qualora la Camera avesse affrontato il suddetto disegno di legge, per estrapolare quelle parti che risultano essere il frutto di uno scordamento legislativo. Sostiene inoltre che l'astensione del suo gruppo in sede di votazione presso la Commissione affari costituzionali ha anche il valore di non pregiudicare l'atteggiamento che il gruppo assumerà in sede di esame in Assemblea: atteggiamento del gruppo del PCI in sede di votazione finale sarà legato infatti all'andamento del dibattito ed alla necessità di apportare modifiche migliorative strettamente attinenti al testo del decreto. Teme che ci sia una corsa ad agganciare al presente testo una serie di « vagoni » più o meno legittimi, con il rischio di un affossamento dello stesso decreto, conclude sottolineando i due punti essenziali per il suo gruppo e cioè la retribuzione e la certezza dei posti di professore associato da mettere a concorso.

Dopo un breve intervento del ministro

Franco FALCUCCI, la quale ricorda l'incontro avuto con il CUN sul problema del « turn-over » il deputato Achille TRAMARIN dopo aver convenuto sull'urgenza del decreto-legge si sofferma sugli articoli 3 e 4; per quanto concerne il numero dei posti messi a concorso da una analisi nei dati gli risulta che a Padova non ci saranno posti per ricercatori universitari; ritiene inoltre che anche per il dottorato di ricerca sarebbe prevedibile una inclusione nel numero dei posti messi a concorso. Lamenta che nel decreto-legge non si affronti il problema dei medici interni e preannuncia la presentazione di un suo emendamento che si farà carico anche di recepire la recente sentenza della Corte Costituzionale in materia; ritiene altresì auspicabile che si possa anticipare l'articolo 16 del disegno di legge organico.

Il deputato Giampaolo SODANO dopo aver sottolineato come il ministro Falcucci e il deputato Franco Ferri abbiano centrato la specificità del progetto di legge in discussione sottolinea però come in esso siano contenute alcune incongruenze ed alcuni « corpi estranei » quale l'articolo 6: del quale non si rende conto perché lo si è voluto inserire. Avrebbe preferito uno strumento più snello: un decreto legge veramente urgente che affrontasse solo la materia prevista agli articoli 2 e 3 ed in tal senso infatti vanno gli emendamenti che ha presentato, e cioè il decreto legge doveva limitarsi a definire meglio il trattamento economico e l'organico dei ricercatori universitari.

Ricorda infine come la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 1986 ha già definito questa materia e quindi non se ne può prescindere.

Il deputato Gianni TAMINO esprime perplessità sul carattere *omnibus* del decreto legge vista l'eterogeneità delle materie in esso contenute che in un certo qual modo riguardano tutto il mondo della scuola.

Questa eterogeneità creerà dei problemi notevoli in sede di ammissibilità di emendamenti; sottolinea però come alcuni argomenti rimangono fuori dal decreto legge: il problema della rappresentanza dei ricercatori presso i comitati consultivi del CUN di prossima scadenza.

Conclude ricordando l'ordine del giorno a suo tempo approvato dalla Commissione, in sede di esame della cosiddetta legge Saporito, in materia di aggancio della retribuzione dei ricercatori a quella dei professori di ruolo.

Il deputato Guglielmo CASTAGNETTI dopo aver riconosciuto al decreto in esame i connotati della necessità e della urgenza esprime l'augurio che a questo faccia seguito l'approvazione degli altri progetti di legge giacenti in Parlamento e che interessano il mondo della scuola. Ritiene inoltre che non ci sia contrasto tra il presente decreto legge ed il disegno di legge organico ma ci sia una mera anticipazione di norme in esso contenute. Conclude auspicando una rapida conversione del decreto legge e concordano sul mancato aggancio della retribuzione tra ricercatori e professori universitari.

Il deputato Girolamo RALLO dopo aver ricordato come il disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori universitari sia rimasto fermo per molto tempo presso l'altro ramo del Parlamento ed oggi è bloccato per la crisi di Governo, sottolinea alcune incongruenze contenute in questo decreto legge *omnibus*. Ritiene che la approvazione di questo decreto determini un maggior scontento tra i ricercatori i quali verranno ulteriormente penalizzati per evitare ciò il gruppo del MSI-destra nazionale ha presentato una serie di emendamenti tendenti a razionalizzare ed a disciplinare meglio la materia in esame.

Il deputato Mario COLUMBA ricorda preliminarmente che il gruppo della sinistra indipendente si è espresso in senso favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza per l'adozione di questo decreto-legge, e lo ha fatto anche tenendo presente la proposta di legge n. 4331 che reca, oltre alla sua, la firma dei colleghi Ferrara e Bassanini, volta appunto a realizzare interventi urgenti alcuni dei quali sono fatti propri dal decreto-legge. A questo punto è però necessario che ai fini dell'esame la menzionata proposta di legge sia abbinata al disegno di conversione del decreto-legge. Gli obiettivi generali da perseguire sono lo sblocco del reclutamento nell'università, il collegamento della retribuzione dei ricercatori a quella dei docenti di ruolo, e infine la soluzione al problema della scelta tra tempo pieno e tempo definito. In nessun modo comunque il contributo emendativo del gruppo della sinistra indipendente al provvedimento in esame, e l'auspicio che esso venga convertito in legge, dovrà essere inteso come consenso sulle linee di riforma della ricerca universitaria recate dal progetto di legge recentemente elaborato dal Senato, nel quale sono tra l'altro inaccettabili la disciplina del rapporto tra ricercatori e docenti di ruolo, e la confusione delle funzioni di assistenza sanitaria e di docenza. In conclusione, richiamata l'importanza del rapporto tra ricerca scientifica e università, e ribadita l'esigenza di un aggancio economico dei ricercatori ai docenti universitari, auspica che l'università possa finalmente offrire prospettive significative di occupazione per i giovani capaci e meritevoli.

Il deputato Rodolfo CARELLI rivolge un invito al relatore affinché sia realizzata l'equiparazione dello stato giuridico economico dei ricercatori confermati e degli assistenti, così da evitare che taluni dipendenti pubblici si trovino discriminatamente ad operare in un regime di *par time coatto*.

Il deputato Alessandro TESSARI non condivide le considerazioni dei colleghi circa la necessità e l'urgenza del provvedimento, tenuto conto del successivo sovrapporsi di normative stratificate nel tempo, e del fatto che in materia universitaria si è pressoché sempre intervenuti per decreto.

Dopo aver ricordato che era rimasta aperta la questione dello stato giuridico dei ricercatori, osserva che non può essere sottratta al Parlamento la facoltà di esaminare nei ruoli ordinari, e non sotto la pressione di un decreto legge, la materia in esame.

Il ministro competente ha in pratica accettato il gioco di chi ha atteso il temuto scioglimento delle Camere per disciplinare con decreto la materia.

Ritiene poi un'imperdonabile ipocrisia che il ricercatore non venga riconosciuto come figura docente, e a tal proposito ha presentato un apposito emendamento provocatorio, che vuole evidenziare la necessità di individuare per i ricercatori un ruolo docente. L'ottica corretta è quella di un aggancio degli stipendi tra le tre funzioni docenti dell'Università. Il tutto rispetto a una categoria che va difesa in relazione al ruolo sostanziale che le va riconosciuto. Inoltre è proprio sul ricercatore che ci si deve fondare per costruire un sistema di reclutamento per l'Università.

Rileva che vanno poi previsti meccanismi di contenimento e riequilibrio tra materie e sedi, per evitare rapporti incongrui tra le categorie docenti, e conclude osservando che il decreto all'esame non deve distogliere il Parlamento dall'esaminare i provvedimenti ancora sul tappeto.

Il deputato Fortunato ALOI sottolinea

che la tematica della ricerca universitaria richiede soluzioni organiche, che tengano presente anche il rilevantisimo contributo dei ricercatori nel fronteggiare le carenze complessive dell'università. Tenendo presente questa esigenza il gruppo del MSI-destra nazionale ha presentato una serie di emendamenti ispirati ad una prospettiva di riforma globale. Sarà però necessario evitare di usare, di fronte ai problemi dei ricercatori, criteri e metodi che troppe volte non tengono conto dei problemi reali.

Il deputato Antonino GERMANA riconosce i motivi di necessità ed urgenza del decreto ma a suo avviso il problema dei ricercatori va affrontato migliorando i contenuti normativi del testo del Senato.

Pertanto, personalmente non è d'accordo che si vogliono introdurre aspetti normativi che possano in gran modo pregiudicare o precludere il miglioramento dei contenuti normativi al testo votato dal Senato. Dopo una non troppo breve esame dell'Aula se si tiene conto che l'iter della proposta di legge è stato molto lungo e travagliato.

Il deputato Costante PORTADINO, intervenendo a nome del gruppo DC, dichiara di ritenere che sussista la necessità e urgenza del decreto, in relazione alla condizione dell'Università e al tempo disponibile.

Si ritiene giustamente che il decreto contribuisca a rendere l'attività universitaria meno precaria, e in tal senso su di esso va espresso un giudizio positivo, con riserva di valutare eventuali emendamenti.

Il deputato Adriana POLI BORTONE rileva che il decreto non riveste alcun carattere di urgenza, a meno che l'urgenza non sia legata alla esigenza di far abolire la situazione dei ricercatori.

Dopo aver rilevato che si assiste al tentativo di tacitare i ricercatori con incentivi economici, osserva che da tempo sono state denunciate le disfunzioni della 382, tanto che sono saltati addirittura i numeri relativi ai docenti previsti da quella legge.

Lamenta inoltre che ancora non si ha il testo unico sull'ordinamento universitario, così come si elude ancora il problema dello status giuridico dei ricercatori, mentre si adotta un decreto-legge parziale ed eterogeneo.

Precannuncia poi la presentazione in Assemblea di numerosi emendamenti, auspicando che si compia la scelta di parlare veramente di Università.

Il deputato Carmine MENSORIO esprime un personale riconoscimento all'iniziativa del decreto, che dà una risposta definitiva ai problemi dei ricercatori: oggi il provvedimento in esame consente di fare importanti passi avanti per superare la difficile posizione di tali soggetti, che rappresentano il momento centrale del reclutamento universitario.

Il relatore Giuseppe RUSSO, dopo aver ringraziato gli intervenuti, rileva che la iniziativa del Governo non deriva dalla contingenza dei tempi politici, ma dalla consapevolezza delle esigenze del comparto.

Dichiara la disponibilità ad eventuali modifiche che non tocchino la struttura sostanziale del provvedimento.

Il ministro della pubblica istruzione, Franca FALCUCCI, lamenta che la minore copertura del provvedimento deriva dall'utilizzazione di certi fondi per provvedimenti estranei, ed osserva che il decreto nasce da un'esigenza di merito, relativa alla situazione dei ricercatori, e di tempi di esame di un disegno di legge.

Inoltre, senza un intervento legislativo si porrebbero molti ricercatori confermati in situazione di illegittimità per ciò che riguarda l'esercizio di attività professionale.

Dopo aver sottolineato che un decreto-legge non poteva prescindere dal testo già approvato dal Senato, rileva che il Governo si è limitato ad estrapolare i punti di maggior pregnanza e urgenza.

Dichiara che il Governo è contrario ad ogni emendamento relativo al trattamento economico, osservando comunque che lo eventuale aggancio al trattamento economico degli associati contrasta con il provvedimento all'esame del Senato e con l'avviso del Governo, il quale nega la natura docente di un ruolo che non passa per un vaglio dei titoli scientifici, pur svolgendo in effetti attività docente.

Nella legge n. 382 è chiaro che la funzione docente si articola in due fasce: tale scelta può essere mutata, ma non in questa sede, e tantomeno con un surrettizio aggancio economico.

Quanto al merito del trattamento economico, deve osservare che l'aumento del 45 per cento dell'indennità di tempo pieno opera automaticamente in relazione al trattamento derivante dalla contrattazione sindacale, che può nel tempo portare aumenti di stipendio, e quindi aumento proporzionale dell'indennità.

Il Governo del resto avverte l'esigenza di consentire un più agevole scorrimento dei ricercatori nella fascia degli associati, nella misura in cui non legittima un terzo ruolo docente.

Dopo aver dato cognizione delle motivazioni dell'articolo 5, osserva che la norma di cui all'articolo 6 del decreto risponde alla necessità di non estromettere dalla scuola circa 18.000 soggetti, e conclude rispondendo ad alcune questioni specifiche sollevate da alcuni interventi.

Il Presidente Francesco CASATI rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani, ore 9,30.

Avverte tuttavia che sorgono alcuni dubbi di ammissibilità di emendamenti per non stretta attinenza di materia. Dovrà individuare gli emendamenti che suscitano dubbi di ammissibilità: su questi chiederà che si esprima il Presidente della Camera.

Il deputato Gianni TAMINO chiede se per domani mattina vi sono votazioni in Assemblea, tenuto conto dei rischi di concomitanza dei lavori.

Il deputato Girolamo RALLO chiede spiegazione sul perché non sono stati accettati alcuni emendamenti presentati oggi.

Il Presidente Francesco CASATI ricorda come in Ufficio di Presidenza e successivamente ci si sia accordati per il termine delle ore 15,30 di oggi per la presentazione degli emendamenti nella prospettiva di rapido passaggio agli articoli. Successivamente tuttavia i lavori della Commissione si sono protratti.

Il deputato Girolamo RALLO chiede quindi che gli emendamenti presentati siano accettati.

Il Presidente Francesco CASATI valuterà le questioni insorte e darà comunicazione di quanto emerso nella seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1987, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente Francesco CASATI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Luigi Covatta.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di incarichi al personale non docente della scuola (4492).

(Parere della I e della V Commissione);

Fusaro ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati (790).

(Parere della I Commissione);

Pontello: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cu-

mulo di impieghi per i ricercatori universitari (2789).

(Parere della I e della V Commissione);

Columba ed altri: Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari (4331).

(Parere della I e della V Commissione);

Rossi di Montelera ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari (4345).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Alessandro TESSARI chiede che ai lavori della Commissione per la seduta odierna sia assicurata la pubblicità attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il Presidente Francesco CASATI fa presente che l'accoglimento di tale richiesta comporterebbe la necessità di utilizzare altre aule di Commissione, dotate del necessario impianto, che non sono allo stato disponibili essendo tali Commissioni convocate per la giornata odierna.

Dà quindi lettura degli emendamenti presentati:

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: per i ricercatori universitari aggiungere le parole: per il personale docente dell'università.

Dis. 1. 1.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1, dopo le parole: nonché in materia aggiungere le parole: di applicazione delle leggi 270 e 326.

Dis. 1. 2. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Far precedere l'articolo 1 dall'articolo 1-a:

(Istituzione del ruolo dei ricercatori).

1. Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica ed il reclutamento programmato della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione.

2. I ricercatori svolgono compiti di ricerca e di didattica secondo le modalità e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

3. I ricercatori, dopo quattro anni dal loro ingresso in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma.

1. 3. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Far precedere l'articolo 1 dall'articolo 1-bis:

(Reclutamento dei ricercatori).

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati per titoli ed esami, presso le singole sedi universitarie, banditi per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del CUN, Centro Universitario Nazionale. Possono partecipare ai predetti concorsi coloro che, in possesso della laurea o di titolo equipollente, conseguito presso università straniera, non abbia superato il trentesimo anno di età. Per i gruppi di discipline mediche il limite di età è elevato a trentadue anni. In prima applicazione della legge si prescinde dal limite di età. I concorsi sono banditi con decreto del rettore della università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due professori ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal CUN. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti designati.

3. Per la valutazione dei candidati le commissioni dispongono di un massimo di cento punti dei quali settanta riservati ai titoli e trenta alle prove di esame. Sono da considerare tra i titoli i diplomi di studio post-universitario, conseguiti in

Italia o all'estero, ed i lavori scientifici. Al dottorato di ricerca, o al titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono attribuiti quindici punti. La dissertazione scientifica, prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca o del titolo equipollente, è valutata mediante attribuzione di ulteriore punteggio fra i lavori scientifici. In caso di mancanza del dottorato di ricerca, o del titolo equipollente, non possono essere comunque attribuiti agli altri titoli più di cinquantacinque punti.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale intesa ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, con riferimento al gruppo di discipline per il quale è bandito il concorso. Nella prova orale i candidati sono chiamati a discutere i titoli scientifici presentati e le prove scritte, ed a dimostrare l'uso corrente di una lingua straniera ed una buona conoscenza di una seconda lingua straniera, scelte entrambi dal candidato. A tal fine la commissione può essere integrata da esperti.

5. Il Ministro della pubblica istruzione determina per i singoli gruppi di discipline con proprio decreto e su conforme parere del CUN i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale, nonché la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli, nell'ambito dei criteri fissati dal comma 3.

6. Al termine dei lavori la commissione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

7. I vincitori sono nominati con decreto del rettore per il gruppo di discipline al quale si riferisce il concorso.

1. 4.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti.

1. 5.

TAMINO, RONCHI.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti.

1. 13.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

All'articolo 1, comma 2, sostituire il primo periodo con:

I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. I ricercatori a tempo definito sono tenuti a svolgere 250 ore di attività didattica, compresi gli esami di profitto e di laurea. I ricercatori a tempo pieno sono tenuti a svolgere altre 100 ore di attività didattica ed organizzativa e ad essi soltanto è riservato l'editorato passivo per gli organi di governo.

1. 1.

FERRI, GELLI, CUFFARO, BADESI POLVERINI.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere dopo la parola: orario la parola: massimo.

1. 10.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

All'articolo 1, aggiungere alla fine del comma 2: per il corrente anno accademico tale scelta può essere esercitata entro un mese dall'approvazione del presente provvedimento.

1. 14.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Aggiungere alla fine del comma 2: « per il corrente anno accademico tale scelta può essere esercitata entro un mese dall'approvazione del presente provvedimento ».

1. 12.

TAMINO, RONCHI.

Alla fine del comma 2 aggiungere: « su prima applicazione della presente legge l'opzione si esercita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa ».

1. 15.

SODANO.

Alla fine del comma 2 aggiungere il comma 3: « Le norme sul trattamento economico dei ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti universitari di ruolo ».

1. 17.

IL RELATORE.

Alla fine del comma 3 aggiungere:

« Fino al superamento del giudizio di conferma, le funzioni e i compiti dei ricercatori sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi ».

1. 2.

FERRI, CAFIERO, BOSI MARAMOTTI.

Alla fine del comma 5, in fine, aggiungere il periodo seguente: « la corte disciplinare è integrata per i provvedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato fra i rappresentanti degli stessi al CUN; con la medesima procedura si designa altresì fra gli stessi un membro supplente ».

1. 6.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sopprimere le parole da: « purché », fino alla fine.

0. 1. 11. 1.

FRANCHI ROBERTO.

Aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« Sono fatte salve le situazioni di incompatibilità, anche relative al regime d'impegno a tempo pieno, verificatesi per i ricercatori universitari antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché il ricercatore abbia a tale data ottemperato alla diffida di cui ai commi 3°, 4° e 5° dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

1. 11.

FRANCHI ROBERTO, BALESTRACCI.

Emendamento aggiuntivo:

Le disposizioni relative all'opzione di tempo pieno e tempo definito previste per i ricercatori confermati sono estese anche agli assistenti universitari di ruolo.

1. 16.

IL RELATORE.

Dopo il comma 5, aggiungere il comma 6: « le norme relative all'opzione di tempo pieno e tempo definitivo relative ai ricercatori confermati sono estese anche agli assistenti universitari di ruolo ».

1. 7.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

7. Per gli assistenti ordinari che optino per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, o il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo dall'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai dipendenti medesimi, inoltre, è esteso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nella misura di due terzi di quello dei professori della prima fascia. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si provvede in conformità

a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1. 8.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

8. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

1. 9.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 1-bis.

(Corsi di dottorato di ricerca).

1. Il titolo di dottorato di ricerca si consegue a seguito dello svolgimento di una attività di ricerca successiva al conseguimento del diploma di laurea ed ha valore puramente scientifico.

2. I corsi di dottorato di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

3. Il Ministro della pubblica istruzione individua ogni tre anni con proprio decreto, su conforme parere del CUN, le facoltà ed i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

4. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà ed i dipartimenti dispongono, direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del CUN, il numero massimo di corsi di dottorato di ricerca.

1. 0. 1.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al sessanta per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore associato.

1. La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università è maggiorata del settanta per cento della maggiorazione prevista per i professori associati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università.

3. Ai ricercatori è attribuito in aggiunta al trattamento economico un assegno aggiuntivo pari al settanta per cento di quello previsto per i professori associati, dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal primo agosto 1985.

2. 7.

TAMINO, RONCHI.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al cinquanta per cento di quello spettante, a parità di posizione, all'ordinario.

2. La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università è maggiorata del cinquanta per cento della maggiorazione prevista per i professori ordinari che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università.

3. Ai ricercatori è attribuito in aggiunta al trattamento economico un assegno aggiuntivo pari al cinquanta per cento di quello previsto per i professori ordinari dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal primo agosto 1985.

2. 8.

TAMINO, RONCHI.

Sostituire con il seguente:

Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore associato.

La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università è maggiorata del 70 per cento della maggiorazione prevista per i professori associati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università.

Ai ricercatori è attribuito in aggiunta al trattamento economico un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento di quello previsto per i professori associati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal primo agosto 1985.

2. 12.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Sostituire con il seguente:

Il trattamento economico dei ricercatori confermati è commisurato al 70 per cento di quello del professore associato. Nella stessa misura è valutata l'indennità di tempo pieno.

2. 13.

SODANO.

Sostituire il comma 1 e 2 con il seguente:

Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno e a tempo definito di pari anzianità.

2. 13-bis.

COLUMBA.

Alla fine del comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere: aumentato del 40 per cento.

2. 4.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sostituire il secondo comma con:

Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità.

2. 1.

FERRI, CONTE, GELLI.

Alla fine del comma 2 sostituire le parole: del 45 per cento con le parole: fino a raggiungere il 70 per cento dello stipendio dei professori associati.

2. 5.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis:

Le norme sul trattamento economico dei ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti universitari di ruolo.

2. 6.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sopprimere il comma 3.

2. 10.

TAMINO, RONCHI.

Sopprimere il comma 3.

2. 2.

FERRI, BIANCHI BERETTA, CIAFARDINI.

Il comma 3 è soppresso.

2. 17.

TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 concernente: « Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per la attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1936, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola, all'articolo 2 è soppresso il comma 3.

2. 19.

IL GOVERNO.

Soppressione del punto 3, cioè delle parole:

« La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità ».

2. 20.

MENSORIO.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

4. Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori universitari confermati per quanto concerne la retribuzione e l'opzione del regime a tempo pieno e a tempo definito.

2. 3.

FERRI, GELLI, CONTE.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

ART. 2-bis.

Agli assistenti del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 sono conferite le supplenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 a seguito di indisponibilità dei professori ordinari.

Gli assistenti di cui al comma 1 conservano le forme di rappresentatività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 nella misura di un quarto del numero degli assistenti presenti nella facoltà, nel dipartimento o nell'ateneo.

Il trattamento economico degli assistenti è fissato nella misura prevista dall'articolo 72 della legge n. 312 del 1980. Sono abrogate, di conseguenza, tutte le norme in contrasto con il presente disposto di legge.

2. 0. 1.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 2-ter.

(Docenti).

L'insegnamento nei corsi di diploma universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari ed associati, e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, che mantengono la funzione docente in virtù della legge n. 349 del 1958 articolo 1 ultimo comma e degli articoli 52 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. 0. 2.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3.

Sostituire l'espressione: tra le Università, etc. con la seguente: tra le Facoltà e Scuole.

Sopprimere di conseguenza il comma 3.

0. 3. 1. 1.

COLUMBA.

Sostituire con il seguente:

« 1. Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono ripartiti tra le università ed assegnati per essere coperti mediante concorso 2.000 posti di ricercatori. Negli anni successivi

sono ripartiti e assegnati agli atenei, fino ad un massimo annuale di 1.500, tutti i posti di ricercatore resisi complessivamente vacanti entro la dotazione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del consiglio nazionale universitario ripartisce tra le università i posti predetti in relazione al piano quadriennale di sviluppo universitario.

3. Le università, sentiti i propri organi di governo, tenuto conto del programma di sviluppo dell'ateneo e degli sbocchi concorsuali prevedibili per la fascia dei professori associati, ripartiscono con delibera del consiglio d'amministrazione i posti della nuova dotazione tra i gruppi disciplinari nazionalmente determinati e li mettono a concorso.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'interessato a domanda afferisce ad un dipartimento o, finché sussistano, ad un istituto. I consigli di corso di laurea, sentiti i dipartimenti d'appartenenza, determinano ogni anno accademico gli impegni e le modalità d'esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della nuova dotazione.

3. 1. FERRI, PINNA, GELLI.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi 3.000 posti di ricercatori universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari rimane quella prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

3. 2. TAMINO, RONCHI.

Da sostituire con:

«Con due distinti decreti del MPI e su parere conforme del CUN per ciascuno degli a.a. 87-88 e 88-89 sono attribuiti alle Università e messi a concorso 1.500 posti nel ruolo di ricercatore universitario. I posti eventualmente eccedenti la dotazione organica dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo l'espletamento della seconda tornata di concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, vengono riassorbiti secondo criteri definiti con successivo provvedimento relativo alla riforma degli ordinamenti didattici. Il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale nella prova di concorso con una percentuale aggiuntiva del 20 per cento sulla determinazione complessiva del punteggio dei titoli.

3. 8. SODANO.

I commi 1, 2, 3 e 4 diventano 3, 4, 5 e 6. Di conseguenza sono premessi i commi 1 e 2 seguenti:

Entro due anni dall'approvazione di nuovi ordinamenti didattici, e comunque entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti nel ruolo dei ricercatori.

La pianta organica di ciascuna università è commisurata, in ragione del numero degli studenti in corso, alle funzioni scientifiche e didattiche dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma, nonché delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, nonché alle esigenze della attività assistenziali nella facoltà mediche.

3. 3. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 dopo le parole «alle fa-

coltà» aggiungere le parole «sulla base delle indicazioni risultanti dal piano di sviluppo quadriennale universitario».

3. 4. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 dopo le parole «D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382» sono aggiunte le seguenti:

«destinati a concorsi liberi».

3. 14. IL GOVERNO.

Art. 3, fine del primo comma aggiungere:

«e della attivazione dei corsi di dottorato di ricerca».

3. 5. TRAMARIN.

Dopo il punto 1, aggiungere:

«Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono inoltre inquadrati a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, i medici interni universitari assunti con delibera nominativa dei Consigli di Facoltà e degli istituti di cura universitari, e che abbiano svolto le loro attività per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 ed il 31 ottobre 1979, che s'intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici, ovvero abbiano svolto le loro attività presso un istituto universitario per almeno un anno accademico che s'intende realizzato con periodo di servizio di almeno 6 mesi alla data del 31 ottobre 1979.

3. 15. MENSORIO.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 9. COLUMBA.

I commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

3. 10. IL GOVERNO.

Al comma 2 sopprimere le parole: «anche se non».

3. 11. TESSARI, BANDINELLI, BONINO, CORLEONE, DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI.

Dopo le parole «si rendono vacanti» aggiungere le parole «fino all'adozione della pianta organica».

3. 6. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Sopprimere al secondo rigo le parole «di attività assistenziale».

3. 13. COLUMBA.

All'articolo 3 dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

I medici interni universitari con compiti assistenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 siano stati ammessi ai giudizi idoneativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 382/80 e siano stati dichiarati idonei, sono nominati nel ruolo di ricercatori universitari confermati in soprannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto. Sono estinte le controversie pendenti alla data di approvazione del presente decreto.

3. 12. BROCCA, FINCATO, ARMELLIN.

All'articolo 3, aggiungere il comma 5:

«I medici interni universitari con compiti assistenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 19 febbraio 1985 siano stati ammessi ai

giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 382/80 e siano stati dichiarati idonei, sono nominati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati in soprannumero non riassorbibile rispetto ai posti assegnati con il presente decreto. Sono estinte le controversie pendenti alla data di approvazione del presente decreto».

3. 7. TRAMARIN.

ART. 3-bis.

(Compiti ed impegno dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma).

Le funzioni ed i compiti dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma definiti nel presente articolo, sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

Per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca i ricercatori sono tenuti ad essere ad un dipartimento o istituto. La scelta è vincolante fino al superamento del giudizio di conferma.

Per attività di ricerca su temi di propria scelta i ricercatori indicano il professore ordinario o associato al quale intendono riferirsi.

L'attività dei ricercatori si svolge, relativamente ai compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato e approvato dal direttore del dipartimento o dell'istituto; relativamente ai compiti di didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal presidente del consiglio di corso di laurea o della scuola in relazione alle ricerche in atto o svolte ed ai corsi di insegnamento in atto.

I ricercatori svolgono, ai fini della formazione didattica ed in relazione alle ricerche da essi condotte, compiti di assistenza didattica ed attività tutoria degli studenti. Ai ricercatori, come agli assistenti del ruolo ad esaurimento, possono essere affidate attività didattiche anche nell'ambito dei corsi per il conseguimento del diploma di primo livello.

Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti ad un impegno orario annuo di duecento ore.

3. 01. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-bis.

(Immissione dei ricercatori confermati nel ruolo dei professori associati).

I ricercatori confermati da almeno cinque anni alla data del 1° marzo 1987 possono chiedere di essere immessi nel ruolo dei professori associati secondo le modalità stabilite per la conferma in ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'immissione in ruolo deve avvenire entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni d'esame sono formate secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 02. SODANO.

ART. 3-bis.

(Immissione dei ricercatori confermati nel ruolo dei professori associati).

I ricercatori confermati da almeno cinque anni alla data del 1° marzo 1987 sono immessi nel ruolo di professori associati previo esame che deve poter essere sostenuto entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esame di cui al precedente comma consiste nella discussione orale dei titoli didattici e di ricerca presentati dal candidato ed è volta ad accertare l'attitudine alla docenza con riferimento alla disciplina cui si riferisce la conferma nel ruolo di ricercatore.

Le commissioni di esame sono formate secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

3. 03. FINCATO, SODANO.

ART. 3-bis.

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sanate le situazioni pregresse di incompatibilità previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 2 comma in relazione all'esercizio di attività libero professionali da parte dei ricercatori confermati».

3. 04. FINCATO.

ART. 3-ter.

(Verifica delle attività di ricerca e didattica).

1. Dopo almeno un biennio, e non oltre il compimento del quadriennio di permanenza in ruolo, il ricercatore è tenuto a presentare alla giunta del dipartimento o al consiglio dell'istituto cui afferisce, un rapporto sulle attività svolte, di ricerca e di didattica, e la documentazione relativa alla produzione scientifica.

2. La giunta del dipartimento o il consiglio d'istituto formula, entro un mese, la propria relazione motivata sull'attività svolta dal ricercatore e sulla sua produzione scientifica, da trasmettere alla commissione nazionale nominata per il giudizio di conferma in ruolo.

3. 05. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-quater.

(Giudizio di conferma in ruolo).

1. Il giudizio di conferma in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 3, è formulato da una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte annualmente su un numero triplo di docenti, dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal Consiglio universitario nazionale.

2. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento o del consiglio di istituto, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore viene sottoposto entro l'anno successivo o comunque non oltre il quadriennio di permanenza in ruolo ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore decade dal ruolo.

5. Il rettore, su parere del consiglio di corso di laurea d'intesa con il consiglio di dipartimento cui afferisce il ricercatore-docente in formazione, può disporre la revoca dal posto dell'interessato, ove venga provato che questi non ottemperò alle funzioni e ai compiti inerenti alla sua qualifica.

3. 06. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-quinquies.

(Compiti ed impegno dei ricercatori confermati).

1. I ricercatori confermati sviluppano le loro autonome ricerche con possibilità di accesso ai fondi di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria partecipando ai programmi delle strutture universitarie di ricerca secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto, nel quale il ricercatore è inserito.

2. I ricercatori confermati assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. In tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la connessa attività tutoriale, nonché la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Possono altresì svolgere ci-

cli di lezioni interne ai corsi ufficiali e attività di seminario secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. D'intesa con l'organo competente i ricercatori possono svolgere corsi ufficiali per il conseguimento dei diplomi di primo livello. I ricercatori confermati partecipano alle commissioni di profitto e possono partecipare alle commissioni di laurea secondo le modalità e le funzioni stabilite dalle facoltà competenti.

3. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

4. Per le funzioni didattiche i ricercatori confermati sono tenuti ad un impegno orario annuo di non più di 300 ore. I ricercatori confermati sono inoltre tenuti ad assicurare il loro impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investiti della relativa rappresentanza.

5. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari confermati possono essere conferiti periodi di supplenza per i settori in cui svolgono le loro ricerche nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione per un periodo che non superi complessivamente, per ogni singolo ricercatore, il limite massimo di 24 mesi.

3. 07.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-sexies.

1. I ricercatori confermati che, a decorrere dalla loro conferma, non abbiano vinto un concorso a posto di professore universitario di ruolo nel periodo entro il quale siano stati espletati tre concorsi a posto di professore associato per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza possono essere immessi a domanda nei ruoli di altre amministrazioni, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, come integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dall'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

2. I ricercatori confermati, che entro due anni dal compimento del periodo di cui al comma 1 non siano stati immessi nei ruoli di altra amministrazione, sono collocati in soprannumero in altro ruolo nel personale non docente delle università, per accedere al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il collocamento in altro ruolo universitario è disposto dal Rettore, sentito il senato accademico e l'interessato.

3. 07 bis.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-septies.

(Partecipazione agli organi dell'Università).

1. I ricercatori partecipano alle riunioni del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di istituto; fino al superamento del giudizio di conferma il loro voto ha carattere consultivo.

2. La rappresentanza dei ricercatori confermati nel consiglio di facoltà e nelle commissioni di Ateneo è elevata ad un quinto del numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia e comunque non oltre il numero massimo di 50.

3. I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del Preside. Le rappresentanze elettive dei ricercatori in tutti gli organi collegiali possono essere formate da soli ricercatori confermati a tempo pieno.

3. 08.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-octies.

(Mobilità).

1. I ricercatori, su loro richiesta e con delibera della giunta del dipartimento o del consiglio dell'istituto cui afferiscono, possono svolgere attività di studio per un periodo complessivamente non superiore a due anni presso università o istituti di ricerca italiani, esteri ed internazionali.

3. 09.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-nonies.

(Trasferimento dei ricercatori universitari).

1. I ricercatori confermati possono essere trasferiti a domanda nei posti vacanti nelle piante organiche di altre università, nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso. Per la procedura di trasferimento si applicano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo.

2. Fino all'adozione della pianta organica, è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, d'intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

3. I ricercatori possono altresì, fino all'adozione della pianta organica, essere trasferiti a domanda ad altra facoltà su delibera del consiglio della facoltà medesima purché in essa il numero complessivo dei ricercatori universitari non superi i due terzi del numero complessivo dei posti dei professori di prima fascia anche se non ricoperti. Per il trasferimento non è richiesto il nulla osta della facoltà di provenienza.

3. 010.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 3-decies.

(Norme concernenti i ricercatori universitari provenienti dal ruolo istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980).

1. I ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, in servizio o che abbiano superato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori-docenti. Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono sottoposti al giudizio di conferma nei casi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980;

b) mantengono il trattamento economico e la progressione di carriera di cui all'articolo 2;

c) Indicano, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito della facoltà cui appartengono, il dipartimento od istituto cui intendono afferire.

2. Salvo quanto stabilito al comma 3, ai ricercatori universitari indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 3-sexies. Essi sono collocati in posizione di soprannumero non riassorbibile nel ruolo istituito dall'articolo 1-A, qualora, se già confermati all'entrata in vigore della presente legge per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quelli di appartenenza; se ancora non confermati, il collocamento in soprannumero è disposto dopo l'espletamento dei primi tre concorsi per associato banditi successivamente al giudizio di conferma.

3. I ricercatori universitari indicati nel comma 1 possono richiedere in ogni momento il collocamento in altro ruolo, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 3-sexies.

3. 0. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

All'articolo 4 è premesso l'articolo 4-A:

ART. 4-A.

(Trattamento economico professori associati).

Il trattamento economico dei professori associati è equiparato a quello dei professori ordinari, in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 28 del 1980, ferme restando le differenze retributive in rapporto all'opzione fra tempo pieno e tempo definito. È abrogato il comma 5 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

3. 0. 12.

POLI BORTONE.

ART. 4-B.

1. Non sono soggetti a giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizi di idoneità che provengono dal ruolo degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, o dalle categorie elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Il presente articolo integra l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80.

3. 013.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 4-C.

1. I vincitori dei concorsi per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere chiamati, anche per trasferimento, a ricoprire posti di ruolo disponibili, ancorché non messi a concorso, dalle facoltà presso cui all'atto della nomina prestano servizio in qualità di professori universitari del ruolo di seconda fascia, sempre che la chiamata emerga per la medesima materia o per materia ricompresa nel raggruppamento per il quale il chiamato è risultato vincitore.

3. 014.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 4-D.

1. Al fine di garantire la continuità didattica, visto il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 162/82, i docenti che risultano incaricati di insegnamento presso una scuola di specializzazione, idonei a professore associato, sono equiparati ai professori incaricati, idonei a professore associato.

2. Ai soli fini dell'assegnazione di sede, per garantire la continuità didattica, visto il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 162/82, i docenti che risultano incaricati di insegnamento presso una scuola di specializzazione, idonei a professore associato, sono equiparati a professori incaricati, idonei a professore associato.

3. 015.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 4 E.

L'articolo 6 della legge n. 705 del 1985 è così modificato:

«L'articolo 24 del D.P.R. n. 382/80 è sostituito dal seguente:

«articolo 24 (collocamento a riposo). I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età».

3. 016.

POLI BORTONE.

ART. 4 F.

Al comma 2 dell'articolo 19 del D.P.R. 382/80 sono aggiunte le seguenti parole:

«I professori ordinari che in precedenza sono stati professori incaricati stabilizzati e successivamente erano passati nel

ruolo di professori associati, sono collocati fuori ruolo nell'anno accademico successivo il compimento del 70° anno d'età ed a riposo 5 anni dopo il collocamento fuori ruolo».

3. 017.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 4 G.

1. Limitatamente agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilizzati è indetta una terza tornata per gli esami di idoneità ad associato secondo le modalità disposte del D.P.R. 382/80.

3. 018.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

ART. 4 H.

1. I titolari di borse di studio di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nell'Università italiana.

Gli oneri contributivi per il riscatto degli anni di servizio sono a totale carico degli interessati.

3. 019.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 4 I.

1. I tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 n. 3 del D.P.R. 382/80, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari.

3. 020.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

ART. 4.

Sostituire con il seguente:

1. «Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è sospeso sino all'anno accademico 1991-92 e comunque sino al compimento di due tornate dei concorsi a posti di professore associato, successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore universitario della seconda fascia, bandite con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti residui complessivamente vacanti sino ad un massimo di 2.500 e la metà dei posti residui della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti».

4. 1. FERRI, ALBERTINI, MINOZZI, GELLI.

Sostituire l'articolo con:

«I ricercatori confermati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professori associati, secondo le modalità previste dagli articoli 51, 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni».

4. 2.

TAMINO, RONCHI.

Il primo comma è sostituito dal seguente: « Sulla base di un piano di riequilibrio di durata quadriennale, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il CUN e entro il limite massimo di n. 5.000 posti, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, comma 3° del DPR 11-7-1980 n. 282, i posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale tenuto altresì conto del numero dei ricercatori in servizio nei rispettivi raggruppamenti disciplinari ».

4. 4.

IL GOVERNO.

Al comma 1 sopprimere le parole « di durata quadriennale ».

4. 7.

POLI BORTONE.

Comma 1 all'inizio premettere le seguenti parole:

« In coerenza con gli obiettivi definiti del piano quadriennale di sviluppo universitario e ».

4. 6.

POLI BORTONE.

Art. 4, comma primo, aggiungere alla fine:

« Gli stessi posti verranno riservati ai ricercatori confermati e ai dottori di ricerca mediante concorso da bandirsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

4. 3.

TRAMARIN.

Al comma 2, in fine, è aggiunto di seguito il seguente periodo: « , fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-87 e con effetto dal 1° novembre 1987 ».

4. 5.

IL GOVERNO.

Dopo il comma 2, aggiungere il comma 3:

3. Dopo la definizione delle piante organiche dei professori associati, sono soggetti al riassorbimento i posti di professore associato, non previsti nella pianta organica delle singole università, che si rendono vacanti.

4. 8.

POLI BORTONE.

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati anche i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizio di idoneità, che provengono dal ruolo di assistenti ».

4. 9.

MENSORIO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incarichi di supplenze ai ricercatori).

1. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori confermati possono essere conferiti periodi di supplenze nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione sino al compimento del primo concorso a posti di professore cui afferisce il posto coperto mediante supplenza.

4. 0. 1.

FERRI, GELLI, TORTORELLA.

Aggiungere il seguente articolo 4-bis:

« Coloro i quali conseguono il secondo giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, ossia dal 1° agosto 1980 ».

4. 0. 2.

TAMINO, RONCHI.

Aggiungere il seguente articolo 4-ter:

« Anche gli incaricati addetti alle esercitazioni come gli assistenti volontari possono riscattare ai fini pensionistici e di buona uscita, tutto il periodo svolto appunto presso l'università in qualità di incaricati addetti alle esercitazioni ».

4. 0. 3.

TAMINO, RONCHI.

ART. 4-bis.

(Formazione dei medici specialisti).

1. In attesa dell'approvazione della legge sulla formazione dei medici specialisti, è istituito, in aggiunta allo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, un apposito fondo per la erogazione di borse di studio per la frequenza delle Scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia indicate in un elenco formato ed aggiornato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità. Le predette borse, a modifica del sistema del concorso nazionale di cui all'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono attribuite, nel numero assegnato a ciascuna Scuola ai sensi del comma 6, seguendo l'ordine della graduatoria formata in sede di esami di ammissione alla stessa Scuola.

2. La formazione degli specializzandi che fruiscono delle borse di studio di cui al comma 1 o di quelle eventualmente istituite dalle Università ai sensi dell'articolo 80 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si attua a tempo pieno in conformità alla direttiva 75/363/CEE e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento delle previste attività teoriche e pratiche. I predetti specializzandi sono tenuti, in relazione al tirocinio pratico connesso alla specializzazione, alla graduale assunzione nelle strutture presso le quali avviene la loro formazione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il loro impegno complessivo è pari all'orario di servizio dell'assistente medico in formazione ed importa le incompatibilità e l'assunzione degli ulteriori obblighi previsti dall'articolo 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

3. Le borse di studio non costituiscono ad alcun titolo elementi costitutivi di rapporto d'impiego. Esse non spettano a chi sia già in possesso di diploma di specializzazione o a chi usufruisca di altri emolumenti, assegni o borse di studio a qualsiasi titolo corrisposti, tranne che questi siano di importo inferiore nel qual caso viene corrisposta soltanto la somma pari alla differenza.

4. Le Università che utilizzano gli specializzandi in compiti assistenziali sono tenuti alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività dagli stessi svolta.

5. Sei mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e nella prima applicazione della presente legge almeno tre mesi prima, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, si determina il numero dei posti, cui sono connesse le borse di studio, da assegnare alle scuole di specializzazione di cui al comma 1, sentite le Regioni e le facoltà di medicina interessate, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario nazionale nonché di eventuali ul-

teriori esigenze del paese, anche in relazione ad impegni internazionali di assistenza tecnica in campo sanitario.

6. Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione a quanto previsto dal comma 5, stabilisce annualmente il numero e l'ammontare delle borse di studio e la loro ripartizione alle varie università per ciascuna scuola. L'ammontare delle singole borse non potrà comunque essere inferiore a lire 12 milioni lordi annui.

7. Il fondo assegnato alle singole università è gestito dalle stesse per la parte di propria competenza.

8. In prima applicazione, il fondo di cui al comma 1 è dotato di un apposito finanziamento pari a 32 miliardi di lire per l'anno 1987, 100 miliardi di lire per l'anno 1988 e 150 miliardi di lire per l'anno 1989. L'anzidetto fondo può essere incrementato con contributi di enti o di privati.

9. Alla lettera e) dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto, in fine, dopo la parola « spaziale » il periodo « nonché alle altre scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina ».

4. 04.

IL RELATORE.

ART. 5.

Alla fine del 1° comma aggiungere in fine le seguenti parole:

« Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ».

5. 1.

FERRI, MINOZZI, CONTE.

ART. 6.

Dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

Al soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588 per i suddetti profili professionali.

6. 01.

IL GOVERNO.

ART. 7.

All'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4-bis, determinato in lire 32 miliardi nel 1987, 100 miliardi nel 1988 e 150 miliardi nel 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uso utilizzando l'accantonamento: "formazione dei medici specialisti" ».

7. 1.

IL RELATORE.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al successivo comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni fissate in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato, e con deroga ai limiti di età per il reclutamento a livelli superiori all'iniziale. Per la progressione ai livelli superiori si adotteranno procedure concorsuali. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge disciplina la mobilità nel settore della ricerca ed i riferimenti con l'ordinamento universitario.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

7. 01.

LABRIOLA.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, numero 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al successivo comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni fissate in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato, e con deroga ai limiti di età per il reclutamento a livelli superiori all'iniziale. Per la progressione ai livelli superiori si adotteranno procedure concorsuali. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge disciplina la mobilità nel settore della ricerca ed i riferimenti con l'ordinamento universitario.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

7. 02.

FINCATO, BROCCA.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al successivo comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni fissate in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato, e con deroga ai limiti di età per il reclutamento a livelli superiori all'iniziale. Per la progressione ai livelli più alti si adatteranno procedure concorsuali. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge disciplina la mobilità nel settore della ricerca ed i riferimenti con l'ordinamento universitario. Ai fini della mobilità stessa la legge fissa la corrispondenza tra i livelli relativi ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, e la docenza universitaria.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

7. 03.

CUFFARO.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al successivo comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni fissate in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato, e con deroga ai limiti di età per il reclutamento a livelli superiori all'iniziale. Per la progressione ai livelli più alti si adatteranno procedure concorsuali. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge disciplina la mobilità nel settore della ricerca ed i riferimenti con l'ordinamento universitario.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

7. 04.

COLUMBA.

Con riferimento quindi all'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento il quale prevede che il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge fa presente che taluni degli emendamenti presentati pongono problemi sotto il profilo dell'ammissibilità, non apparendo cer-

ta la loro stretta attinenza alla materia recata dal provvedimento d'urgenza. Avverte che gli emendamenti cui intende riferirsi sono i seguenti: Poli Bortone Dis. 1. 1 e Dis. 1. 2; Poli Bortone 1. 3, 1. 4 e 1. 6; 1. 16 e 1. 17 del relatore; Poli Bortone 1. 7, 1. 8, 1. 9, 1. 01 e 2. 6; Ferri 2. 3; Poli Bortone 2. 01, 2. 02, 3. 3, 3. 6 e 3. 01; Mensorio 3. 15; Sodano 3. 02 e Fincato 3. 03; Poli Bortone 3. 05, 3. 06, 3. 07, 3. 07-bis, 3. 08, 3. 09, 3. 010, 3. 011, 3. 012, 3. 013, 3. 014, 3. 015, 3. 016, 3. 017, 3. 018, 3. 019 e 3. 020; Tamino 4. 2; Mensorio 4. 9; Ferri 4. 01, Tamino 4. 02, 4. 03; 4. 04 del relatore; 7. 1 del relatore; Labriola 7. 01; Fincato 7. 02; Cuffaro 7. 03 e Columba 7. 04.

I presentatori di tali emendamenti potrebbero ritirarli con la riserva di ripresentarli in Assemblea; qualora invece i presentatori degli emendamenti insistano per la loro votazione da parte della Commissione, avverte sin da ora che si riserva di inviare gli stessi al Presidente della Camera affinché questi possa preventivamente valutare tale profilo.

Il deputato Gianni TAMINO si domanda come sia possibile stabilire l'ammissibilità di emendamenti al provvedimento in esame sulla base dell'attinenza o meno alla materia recata dal decreto-legge, posto che il contenuto del medesimo è disomogeneo e da ciò deriva l'estrema difficoltà di individuare l'ambito di ammissibilità degli emendamenti stessi. In particolare, domanda per quale motivo non siano stati ritenuti ammissibili gli emendamenti riferiti al titolo del disegno di legge.

Il deputato Adriana POLI BORTONE rileva che gli emendamenti volti a modificare il titolo del disegno di legge tendono, nella sostanza, a consentire l'introduzione di nuovi elementi di valutazione in ordine alla materia recata dal decreto-legge. Sottolinea poi come nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti effettuata dalla Presidenza della Commissione sia insito un elemento di discrezionalità e che qualora si dovesse adottare il parametro di valutazione seguito da questa si dovrebbe pervenire alla conclusione di giudicare inammissibile lo stesso articolo 7 del decreto-legge, il quale fa riferimento all'accantonamento « stato giuridico dei ricercatori universitari » del bilancio dello Stato, per assicurare la copertura di disposizioni concernenti invece solo questioni relative al trattamento economico del personale indicato negli articoli 2 e 4 del decreto stesso. Attende quindi che il Presidente della Commissione fornisca chiarimenti sulle questioni ora poste e per l'ipotesi in cui la questione dell'ammissibilità degli emendamenti presentati sia sottoposta al Presidente della Camera, sottolinea la necessità che le considerazioni ora svolte vengano a questa sottoposte.

Il deputato Girolamo RALLO intende richiamare l'attenzione del Presidente della Commissione su di una imperfezione contenuta nella odierna convocazione della Commissione, in quanto questa è stata chiamata ad esaminare non solo il disegno di legge di conversione del decreto-legge, ma anche talune proposte di legge ad esso abbinate.

Il Presidente Francesco CASATI intervenendo sulle questioni poste dai deputati intervenuti, fa presente che la Commissione è stata convocata per l'esame del disegno di legge di conversione, attività non preclusa dall'attuale situazione di crisi del Governo, e che si è proceduto all'abbinamento delle proposte di legge presentate sulla stessa materia recata dal decreto-legge, in base a quanto previsto dall'articolo 77 del regolamento.

In ordine alla asserita disomogeneità della materia recata dal decreto-legge, ciò che, secondo taluno, influenzerebbe la stessa possibilità di giudicare dell'ammissibilità degli emendamenti in base all'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, fa presente che è il Governo stesso a definire, con l'adozione del decreto-legge, la materia su cui intende intervenire disciplinandola ed è in relazione all'ambito così definito che la Presidenza è chiamata ad esprimere la valutazione di ammissibi-

lità degli emendamenti in relazione all'attinenza o meno degli stessi a quella materia.

Ribadisce quindi di nutrire talune perplessità sull'ammissibilità di alcuni emendamenti presentati e di aver prospettato, per l'ipotesi in cui i presentatori non intendano ritirare i medesimi per ripresentarli in Assemblea, la possibilità di sottoporre i medesimi alla Presidenza della Camera onde acquisire sugli stessi una valutazione definitiva di tale profilo.

Dopo che il deputato Gianni TAMINO ha rilevato l'opinabilità del giudizio di ammissibilità degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione, ciò che è dimostrato dal fatto che, nel corso dell'esame di un precedente provvedimento d'urgenza reiterato, in un'altra Commissione venne ritenuto ammissibile un emendamento che non era stato ritenuto tale nel corso dell'esame del precedente provvedimento in Assemblea, il Presidente Francesco CASATI rileva che vicende quali quelle richiamate dal deputato Tamino rafforzano l'esigenza di sottoporre al definitivo giudizio di ammissibilità del Presidente della Camera gli emendamenti che, a suo avviso, pongono problemi sotto tale profilo.

Il deputato Adriana POLI BORTONE fa presente di non aver ricevuto risposta alle questioni da lei in precedenza poste, ciò che rende necessario sospendere l'iter di esame del provvedimento onde consentire al Presidente della Camera di pronunciarsi definitivamente sulla ammissibilità degli emendamenti in questione.

Il Presidente Francesco CASATI avverte che, in relazione agli orientamenti emersi nel corso del dibattito, l'esame dei progetti di legge non può che essere rinviato, in attesa di acquisire una pronuncia definitiva, da parte del Presidente della Camera, sulla ammissibilità degli emendamenti da lui prima indicati.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei progetti di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 12 MARZO 1987, ORE 15. — *Presidenza del Presidente Francesco CASATI.* — Interviene il Ministro per la pubblica istruzione, Franca Falcucci.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola (4492).

(Parere della I e della V Commissione);

Fusaro ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 302, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari conferuiti (750).

(Parere della I Commissione);

Fontello: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (2787).

(Parere della I e della V Commissione);

Columba ed altri: Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari (4331).

(Parere della I e della V Commissione);

Rossi di Montefera ed altri: Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari (4343).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Francesco CASATI avverte che il Presidente della Camera, esaminati gli emendamenti trasmessi ai fini del giudizio di ammissibilità in riferimento al comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, si è pronunciato nel senso della inammissibilità, ritenendo gli emendamenti stessi non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

Avverte altresì che è stato presentato dai deputati Franchi Roberto e Balestracci il seguente emendamento, che riformula l'emendamento 1. 11 degli stessi deputati già presentato:

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.

1. 11-bis.

FRANCHI ROBERTO, BALESTRACCI.

Avendo il deputato Adriana POLI BORTONE chiesto chiarimenti circa le motivazioni della dichiarazione di inammissibilità di numerosi emendamenti presentati, il Presidente Francesco CASATI ribadisce che l'inammissibilità consegue, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, al fatto che gli emendamenti non sono strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

Il deputato Girolamo RALLO sottolinea la gravità della decisione assunta dal Presidente della Camera, che impedisce al Parlamento di esercitare le proprie funzioni. Come si evince dal titolo, il decreto-legge reca genericamente disposizioni per i ricercatori universitari nonché altre disposizioni eterogenee, tant'è che il relatore stesso ha definito il provvedimento come decreto-*omnibus*. Come è possibile allora stabilire tassativamente i confini della attinenza alla materia? E come è possibile pretendere di confrontare le intenzioni dei presentatori con le così indeterminate finalità del decreto-legge? Si è determinato un precedente di eccezionale gravità, contro il quale il gruppo del MSI-DN protesta vibratamente, riservandosi tutte le azioni opportune nel proseguo della discussione. Chiunque creda che la democrazia abbia fondamento nel dialogo non può che biasimare la decisione assunta.

Il deputato Gianni TAMINO, ritenuta discutibile la decisione del Presidente della Camera relativa alla ammissibilità di determinati emendamenti, tanto più nel caso di un provvedimento dal contenuto eterogeneo, come quello in esame, domanda al rappresentante del Governo se sussista la disponibilità ad eliminare una discriminazione che, una volta convertito il decreto-legge, si determinerebbe certamente a danno degli assistenti di ruolo. Altrimenti, il rischio è che la magistratura, accogliendo ricorsi che certamente sarebbero proposti dagli assistenti, ponga poi il legislatore di fronte alla necessità di interventi d'urgenza.

Avendo il Presidente Francesco CASATI confermato l'insindacabilità della decisione del Presidente della Camera relativa alla ammissibilità di alcuni emendamenti, il deputato Girolamo RALLO dichiara che i deputati del MSI-DN non parteciperanno più da questo momento ai lavori della Commissione, ritirando contestualmente tutti i loro emendamenti.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ritiene che la inadeguata motivazione della dichiarazione di inammissibilità di taluni emendamenti configuri una sopraffazione che non può che indurre i deputati della destra ad astenersi dalla ulteriore partecipazione all'esame in Commissione del provvedimento, ferma restando ogni futura iniziativa di confronto in Assemblea.

Il deputato Franco FERRI non condanna il riferimento dei deputati del MSI-DN alla sopraffazione della democrazia. Il decreto-legge in esame reca una serie di disposizioni estratte da un più ampio disegno di legge discusso al Senato; cercare dunque di introdurre nel decreto, attraverso emendamenti, le ulteriori disposizioni del disegno di legge del Senato che il Governo non aveva ritenuto al momento

di adottare non può che configurare estraneità alla materia oggetto del provvedimento. Per questa ragione il gruppo comunista condivide la decisione del Presidente della Camera di dichiarare inammissibili determinati emendamenti. A parte ciò, rileva che con l'abbandono dell'aula della Commissione i deputati della destra impedivano l'approvazione di altri emendamenti, che sarebbero estremamente importanti per i ricercatori universitari.

Il deputato Fortunato ALOI, confermando la volontà del suo gruppo di lasciare i lavori della Commissione, ribadisce che il decreto legge non tiene in minimo conto le esigenze dei ricercatori universitari, e che il MSI-DN si riserva di riportare in Assemblea tutti i suoi emendamenti, allo scopo di migliorare un provvedimento che si configura come decreto-legge truffa.

Il deputato Alessandro TESSARI, dopo aver espresso dissenso rispetto alla decisione del Presidente della Camera circa l'ammissibilità di una serie di emendamenti che avrebbero arricchito e non insabbiato il provvedimento, illustra i suoi emendamenti 1. 13, 1. 10 e 1. 14.

Avendo i presentatori ritratto l'emendamento Balestracci e Roberto Franchi 1. 11 e il subemendamento Roberto Franchi 0. 1. 11. 1, il relatore Giuseppe RUSSO e il Ministro per la pubblica istruzione Franca FALCUCCI esprimono parere favorevole sugli emendamenti Sodano 1. 15 e Franchi Roberto e Balestracci 1. 11-bis, dichiarandosi quindi contrari a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il deputato Guglielmo CASTAGNETTI esprime consenso ed apprezzamento per la decisione del Presidente della Camera sull'ammissibilità di determinati emendamenti, tanto più condivisibile in una fase delicata per l'attività legislativa come è l'attuale. Il gruppo repubblicano ritiene oltre tutto pericoloso che, attraverso emendamenti ad un decreto legge, il Parlamento eserciti la funzione legislativa senza avere come interlocutore un Governo nella pienezza dei poteri, con conseguente rischio di inquinamento delle responsabilità politiche. Per queste ragioni, e pur non sottovalutando le esigenze dei ricercatori universitari, dichiara il voto contrario sugli identici emendamenti Tamino 1. 5 e Tessari 1. 13, nonché con le stesse motivazioni sui successivi emendamenti.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei deputati Gianni TAMINO e Giampaolo SODANO, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1. 5 e 1. 13.

Il deputato Franco FERRI segnala due correzioni di forma al suo emendamento 1. 1, consistenti nella sostituzione, alla quarta riga, del numero 250 con il numero 200, e nella sostituzione, all'ultima riga, delle parole « per gli organi di Governo » con le parole « per il Consiglio di amministrazione ». Dichiara quindi il voto favorevole del gruppo comunista sul suo emendamento 1. 1.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Mario COLUMBA, la Commissione respinge l'emendamento Ferri 1. 1.

La Commissione respinge quindi lo emendamento Tessari 1. 10.

Avendo i deputati Alessandro TESSARI e Gianni TAMINO ritirato rispettivamente i propri emendamenti 1. 14 e 1. 12, dichiarando contestualmente di riconoscersi nell'emendamento Sodano 1. 15, la Commissione approva l'emendamento Sodano 1. 15.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ferri 1. 2. Approva l'emendamento Franchi Roberto e Balestracci 1. 11 bis, risultando conseguentemente precluso l'articolo aggiuntivo sostanzialmente analogo Fincato 3. 04.

Avendo il deputato Gianni TAMINO illustrato i suoi emendamenti 2. 7, 2. 8 e 2. 10, il deputato Alessandro TESSARI ritira il suo emendamento 2. 12, dichiarando di riconoscersi nel meglio formulato emendamento Columba 2. 13-bis.

Avendo il deputato Mario COLUMBA illustrato il suo emendamento 2. 13-bis, il deputato Giampaolo SODANO ritira il suo emendamento 2. 13, aderendo all'emendamento Columba 2. 13-bis.

Intervengono quindi il deputato Giancarlo TESINI, che riconosce il carattere centrale dell'aggancio della retribuzione dei ricercatori universitari a quella dei docenti, giudicandolo per altro in contraddizione con le leggi n. 28 e n. 382, e pertanto dichiarando il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana su tutti gli emendamenti a tal fine presentati; il deputato Guglielmo CASTAGNETTI, che dichiara il voto contrario sull'emendamento Tamino 2. 7 e sugli altri emendamenti volti ad agganciare la retribuzione dei ricercatori universitari a quella dei docenti, in tal modo prospettando surrettiziamente la creazione di una terza fascia di docenza; e il deputato Carmine MENSORIO, che dopo aver richiamato il suo emendamento 2. 20, dichiara il voto favorevole sugli emendamenti volti ad agganciare, nella misura del 70 per cento, la retribuzione dei ricercatori universitari a quella dei professori associati.

Il ministro per la pubblica istruzione, Franca FALCUCCI, presenta quindi il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: maggiorata del 45 per cento con le seguenti: maggiorata del 50 per cento, salvo successive modifiche da definire in sede di contrattazione sindacale.

2. 5-bis.

IL GOVERNO

Osserva quindi che l'emendamento è volto ad assicurare un miglior trattamento retributivo per i ricercatori universitari, escluso però ogni inopportuno agganciamento con la retribuzione dei docenti. Oltre tutto, il trattamento retributivo dei ricercatori universitari deve restare riservato alla sfera contrattuale.

Il Presidente Francesco CASATI comunica che è pervenuto ordine di convocazione per le Commissioni per concomitanza con lo svolgimento di votazioni in Assemblea. Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi, è convocato al termine della seduta dell'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,35.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1987, ORE 15. — Presidenza del Presidente Francesco CASATI. — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Franca Falcucci.

Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI fa presente che il Governo, tenendo anche conto del dibattito svolto, sta valutando la possibilità di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del decreto-legge, in senso ulteriormente migliorativo rispetto al già presentato emendamento 2. 5-bis del Governo. Prospetta perciò alla Commissione l'opportunità di accantonare gli emendamenti sinora presentati all'articolo 2, così da rendere possibile la presentazione del nuovo emendamento del Governo, in merito al quale è allo studio l'aspetto della copertura, e la sua valutazione.

Il Presidente Francesco CASATI rileva che dovendo il provvedimento essere esaminato in Assemblea la prossima settimana, in tale sede potrà essere preso in considerazione il preannunciato nuovo emendamento del Governo. Potrebbero quindi per il momento venire ritirati tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge, rinviando la loro valutazione e votazione al dibattito in Assemblea.

Il deputato Franco FERRI non vede ragioni per soprassedere alla ulteriore discussione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, fermo restando che il Governo potrà poi presentare il suo nuovo emendamento interamente sostitutivo in Assemblea. Non procedere alla votazione degli emendamenti presentati significherebbe solo dare una copertura alle assenze dei deputati della maggioranza.

Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI precisa di non avere nulla da obiettare alla votazione in questa sede degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, pur essendo chiaro che l'accoglimento di taluni di essi potrebbe poi pregiudicare la presentazione del nuovo emendamento del Governo; un emendamento - va sottolineato - che, pur non potendo accogliere la richiesta di un adeguamento automatico, nella misura del 70 per cento della retribuzione dei ricercatori a quella dei docenti universitari, certamente però potrebbe venire incontro alle esigenze dei ricercatori medesimi.

Il deputato Beniamino BROCCA si dichiara stupito per la posizione assunta dal gruppo comunista, giacché la questione non è numerica bensì di qualità. Prendere ora decisioni affrettate può rivelarsi pericoloso, al punto di mettere in discussione l'intero provvedimento. Non si può non tener conto del fatto che il Governo ha preannunciato la presentazione di un nuovo emendamento che non è al momento possibile solo per la necessità di completare la verifica della copertura. Se si vuole una forzatura dunque, così sia, ma ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, compresa quella di aver compromesso tutto.

Il deputato Laura FINCATO ricorda che i deputati del gruppo socialista hanno presentato diversi emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ma ritengono doveroso, nei confronti del Governo e della maggioranza, commisurarli con il preannunciato nuovo emendamento del Governo. In tal senso il gruppo socialista è favorevole all'accantonamento degli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge.

Il deputato Mario COLUMBA ritiene che sia necessario procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, e che le perplessità del Governo in merito alla copertura dell'opera potrebbero essere superate assumendo come riferimento l'ipotesi di copertura recata dalla sua proposta di legge.

Il deputato Giancarlo TESINI si appella al senso di responsabilità dei gruppi comunista e della sinistra indipendente, che hanno sin qui operato con atteggiamento costruttivo: di fronte ad una richiesta del Governo che si muove in direzione favorevole alle attese dei ricercatori, il far precipitare la situazione rischia di compromettere l'intero provvedimento, ciò che è veramente eccessivo.

Il deputato Franco FERRI si dichiara spiacente da un lato di dover insistere sulla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, e dall'altro che i colleghi Tesini e Brocca tentino di scaricare sui comunisti le difficoltà che possano insorgere. Il Governo potrà presentare il suo nuovo emendamento in Assemblea, e non vede in che senso il voto della Commissione possa pregiudicare il successivo accoglimento, o possa determinare difficoltà al Senato. Sia in Assemblea che al Senato sarà perfettamente possibile tornare sul testo della Commissione, e l'unico problema sarà di assumersene la responsabilità. In definitiva, non vi sono irrigidimenti da parte del gruppo comunista, ma soltanto linearità e chiarezza di comportamento.

Il deputato Gianni TAMINO ritiene che la Commissione debba compiere il suo lavoro, che è quello di esaminare e votare gli emendamenti per poi riferire all'Assemblea, né si vede cosa impedirebbe al Governo di presentare in Assemblea il suo preannunciato nuovo emendamento.

Il relatore Giuseppe RUSSO esclude qualsiasi volontà ricattatoria da parte della maggioranza: vi è al contrario soltanto una richiesta di disponibilità a contribuire tutti insieme alla soluzione dei problemi esistenti. D'altronde, anche la volontà del Governo è soltanto quella di restituire serenità all'Università. Propone comunque una breve sospensione della seduta.

Essendosi il deputato Franco FERRI dichiarato a nome del gruppo comunista contrario, ed il deputato Costante PORTADINO a nome del gruppo della democrazia cristiana favorevole, la Commissione respinge la proposta di breve so-

spensione della seduta formulata dal relatore.

Il deputato Franco FERRI, illustrando anche il suo emendamento 2. 1, sottolinea che i ricercatori universitari esercitano già, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, compiti di funzione docente, che è cosa nettamente distinta dalla titolarità didattica, e d'altronde in più occasioni il Ministro della pubblica istruzione ha riconosciuto le funzioni didattiche svolte dai ricercatori, e così ha fatto al Senato anche il relatore Scoppola sul provvedimento di riforma dello stato giuridico dei ricercatori medesimi. Ritiene strano che nell'ordinamento universitario siano presenti due fasce di docenti, una terza fascia di non docenti ben definita, e in mezzo a queste i ricercatori, con un ruolo non ben definito. Il gruppo comunista ritiene necessario un provvedimento che responsabilizzando adeguatamente l'autonomia universitaria fornisce risposte chiare sia ai ricercatori confermati, la cui retribuzione dovrebbe essere agganciata nella misura del settanta per cento a quella dei professori associati (così recuperando il rapporto retributivo esistente nel 1980), sia per i nuovi ricercatori.

Dopo un breve intervento del relatore Giuseppe RUSSO, il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI sottolinea come nell'ordinamento vigente risulta chiaro che l'attività didattica non è di per sé identificabile con la docenza universitaria, tant'è che nel provvedimento sui ricercatori licenziato dal Senato i ricercatori sono qualificati come « docenti in formazione ». La questione non è perciò di natura economica - che altrimenti sarebbe possibile raggiungere una intesa - bensì di natura ordinamentale e di status: il punto di distinzione è la ricomprensione o no dei ricercatori nell'ambito della docenza universitaria.

Il relatore Giuseppe RUSSO ed il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI si dichiarano quindi contrari a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2. 5-bis del Governo.

Il deputato Gianni TAMINO dichiara di ritirare i suoi emendamenti 2. 7 e 2. 8.

Il deputato Adriana POLI BORTONE dichiara che da questo momento il gruppo dell'MSI-destra nazionale intende partecipare di nuovo ai lavori della Commissione, soprattutto per evitare che la posizione del suo gruppo possa essere strumentalizzata al di fuori dell'aula: la posizione dell'MSI-destra nazionale non è certo contraria alle richieste dei ricercatori. Preannuncia infine il voto favorevole sugli emendamenti relativi all'articolo 2, concernenti l'aggancio al 70 per cento della retribuzione dei professori associati.

Il deputato Giancarlo TESINI nel dichiarare il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana all'emendamento 2. 13 ed a quelli analoghi, sottolinea come essi siano in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, e come una loro eventuale approvazione avrebbe probabilmente effetti devastanti per l'università italiana.

Il deputato Mario COLUMBA, nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Sodano 2. 13 e sul suo emendamento 2. 13-bis, sottolinea come essi vadano nel senso di riconoscere ai ricercatori universitari prerogative già previste ai docenti della prima e seconda fascia. Dopo che il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI ha sottolineato come per i docenti esista una riserva di legge ed occorra pertanto lasciare la parte economica alla contrattazione sindacale, il deputato Mario COLUMBA sostiene che l'onere aggiuntivo non sarebbe poi eccessivo dato il limitato numero delle persone interessate.

Il deputato Antonino GERMANA nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti Sodano 2. 13 e Columba 2. 13-bis, sottolinea il carattere personale della sua posizione, che però nasce da un profondo convincimento che l'aggancio della retribuzione dei ricercatori, nella misura del 70 per cento, a quella dei professori associati, rappresenta il riconoscimento di uno stato

giuridico che non può non tener conto della attività e dei compiti effettivamente svolti dai ricercatori.

Il deputato Olindo DEL DONNO nel preannunciare il voto favorevole del gruppo dell'MSI-destra nazionale si augura che con l'approvazione di tali emendamenti venga dato ai ricercatori un dovuto riconoscimento.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2. 13 e 2. 13-bis; approva l'emendamento 2. 1. Dopo che il Ministro Franca FALCUCCI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2. 5-bis del Governo, la Commissione approva gli identici emendamenti 2. 10, 2. 2, 2. 17, 2. 19 e 2. 20.

Il Presidente Francesco CASATI dà lettura dei seguenti articoli aggiuntivi presentati dal Governo.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

(Assistenti universitari nel ruolo ad esaurimento).

Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno previsto per i ricercatori confermati ed il mantenimento dello stato giuridico ed economico in godimento. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 anche per quanto concerne le modalità di esercizio, la durata biennale dell'impegno e il relativo trattamento economico.

2. 03.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

(Riceratori astronomi e geofisici).

Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39 comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.

2. 04.

GOVERNO.

Fa quindi notare che in base alle decisioni della Presidenza della Camera sulla inammissibilità di emendamenti che modificano lo stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo attraverso l'estensione ad essi delle disposizioni relative al trattamento economico e all'opzione tra regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito, si vede costretto a dichiarare inammissibile, per tali motivi, l'articolo aggiuntivo 2. 03 del Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 2. 04 del Governo, al quale si era dichiarato favorevole il relatore.

Il Presidente Francesco CASATI fa presente che l'emendamento Ferri 3. 1 è stato così riformulato dai presentatori:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« 1. Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono ripartiti tra le università ed assegnati per essere coperti mediante concorso 2.000 posti di ricercatore, purché entro la dotazione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del consiglio nazionale universitario ripartisce tra le università i posti predetti in relazione al piano quadriennale di sviluppo universitario.

3. Le Università, tenuto conto dei pareri dei propri organi di governo, in relazione ai programmi di sviluppo dell'ateneo e agli sbocchi concorsuali prevedibili per la fascia dei professori associati, nonché alla distribuzione dei dottorati di ricerca, ripartiscono i posti della nuova dotazione e li mettono a concorso per facoltà tra i gruppi disciplinari nazionalmente determinati.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'interessato a domanda afferisce ad un dipartimento o, finché sussistano, ad un istituto. I consigli di corso di laurea, sentiti i dipartimenti d'appartenenza, determinano ogni anno accademico gli impegni e le modalità d'esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della nuova dotazione ».

Il relatore Giuseppe RUSSO esprime parere favorevole sul subemendamento Columba 0. 3. 1. 1, nonché sugli emendamenti 3. 14 e 3. 10 del Governo e sullo emendamento Columba 3. 9. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI raccomanda alla Commissione l'accoglimento degli emendamenti 3. 14 e 3. 10 del Governo, ed accetta l'emendamento Columba 3. 9. Si rimette alla Commissione per il subemendamento Columba 0. 3. 1. 1. È contraria a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge.

Avendo il deputato Marlo COLUMBA raccomandato l'approvazione del suo subemendamento 0. 3. 1. 1, ed avendo il deputato Franco FERRI dichiarato l'astensione del gruppo comunista dalla votazione sul subemendamento Columba 0. 3. 1. 1, e raccomandato l'approvazione del suo emendamento 3. 1 come riformulato, la Commissione approva il subemendamento Columba e quindi il riformulato emendamento Ferri 3. 1 nel testo modificato dal sub-emendamento 0. 3. 1. 1.

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Avendo il Presidente Francesco CASATI ricordato che l'articolo aggiuntivo Fincato 3. 04 risulta precluso dall'approvazione, nella precedente seduta, dell'emendamento 1. 11-bis, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il relatore Giuseppe RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 4. 5 del Governo, e parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4 del decreto-legge, constandogli che il Governo intenda ritirare l'emendamento 4. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI ritira l'emendamento 4. 4 del Governo e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4. 5 del Governo. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4 del decreto-legge.

Il deputato Gianni TAMINO, in riferimento alla dichiarata inammissibilità di taluni emendamenti, e richiamando quanto rilevato nella precedente seduta, sollecita la Commissione ad operare affinché il Presidente della Camera consenta di evitare il crearsi di una situazione di conflitto tra ricercatori e assistenti universitari.

Avendo il Presidente Francesco CASATI rilevato che qualunque rilievo e problema connesso alla questione della ammissibilità degli emendamenti non può a questo punto che essere posta in Assemblea, il deputato Costante PORTAFADINO giudica l'articolo 4 del decreto-legge un

masso erratico rispetto alla nuova concezione, ed assume un significato opposto alle scelte già compiute, abbassando il livello della fascia docente. Non potendo in questa fase della procedura presentare un emendamento soppressivo dell'articolo, si limita a sottoporre la questione al Governo e alle parti politiche per la opportuna riflessione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE sottolinea l'esigenza di riservare ai ricercatori i posti non riassorbiti di professore associato; il gruppo dell'MSI-destra nazionale sosterrà ogni iniziativa a tal fine rivolta.

Il deputato Giancarlo TESINI, riconoscendo come non priva di fondamento l'osservazione del deputato Poli Bortone, dichiara che i deputati democristiani si riservano di presentare emendamenti in Assemblea a questo proposito.

La Commissione approva l'emendamento Ferri 4. 1. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Dopo che il relatore Giuseppe RUSSO e il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione, viene approvato l'emendamento Ferri 5. 1.

La Commissione approva successivamente l'articolo aggiuntivo 6. 01 del Governo.

Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI dichiara infine, visto l'andamento del dibattito, di non presentare in Commissione l'emendamento relativo alla copertura finanziaria riservandosi di presentarlo in Aula.

La Commissione delibera quindi di dare mandato al relatore Giuseppe RUSSO di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così modificato avvalendosi della relazione orale già concessa l'11 marzo 1987.

Il Presidente Francesco CASATI si riserva di nominare il Comitato del Nove sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,10.

=====
RICHIESTA ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DELLA CAMERA DI ASCOLTARE I RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI SULL'INTRODUZIONE DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO.

Roma, 26 febbraio 1987. All'on. Casati, Presidente della Commissione Istruzione della Camera.

Si chiede alla S.V. l'audizione da parte della Sua Commissione di una delegazione della Assemblea nazionale dei ricercatori per consentirle di esporre il punto dei vista dei ricercatori universitari sul disegno di legge con il quale si vuole introdurre il diploma universitario.

Con l'occasione esprimiamo il più vivo compiacimento per la decisione della Commissione Affari costituzionali della Camera di ascoltare sulla stessa questione i rappresentanti dell'USPUR (associazione dei professori ordinari).

Apprezzamento esprimiamo pure per l'iniziativa del Presidente della detta Commissione di segnalare alla S.V. "l'opportunità che i rappresentanti dell'USPUR vengano ascoltati" (v. copia allegata del resoconto sommario della seduta dell'11 febbraio 1987 della Commissione Affari costituzionali della Camera).

Tutto ciò mostra la sensibilità della Camera a volere ascoltare i rappresentanti del mondo universitario su progetti di legge che riguardano l'Università.

Sensibilità che, siamo certi, porterà all'accoglimento della richiesta di ascoltare i rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei ricercatori che (come dimostrano i risultati dell'elezione dei rappresentanti al CUN) è l'aggregazione maggioritaria dei ricercatori universitari (oltre il 30% dei consensi e 2 rappresentanti su 4).

In attesa della convocazione, Le porgiamo i più distinti saluti.

Nunzio Miraglia -coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori
=====

=====

COSA HA IMPEDITO FINORA AL GRUPPO DEL PCI ALLA CAMERA DI ACCOGLIERE ALCUNE IMPORTANTI E UNANIMI RICHIESTE DEI RICERCATORI ? (nunzio miraglia)

Il PCI al Senato, in accordo con il sen. Scoppola, ha tentato in tutti i modi di fare passare un disegno di legge pesantemente punitivo per i ricercatori e dannoso per l'Università.

Il movimento nazionale dei ricercatori è riuscito a bloccare al Senato questo provvedimento per un anno e mezzo, fino a quando il 27 gennaio scorso il Senato (con la finta opposizione del PCI) lo ha approvato.

La vasta e compatta mobilitazione della categoria contro il disegno di legge approvato al Senato ha certamente contribuito a creare le condizioni perché alla Camera il decreto legge (nel frattempo varato dal governo) potesse essere nettamente migliorato.

Per ottenere questo risultato era decisivo il sincero impegno del gruppo del PCI.

Il gruppo del PCI ha presentato emendamenti che complessivamente tendevano a migliorare gli originari contenuti del decreto.

Tutti i sindacati e le altre forze rappresentative dei ricercatori hanno espresso apprezzamento per le posizioni del gruppo del PCI e unitariamente hanno chiesto, nell'Assemblea-manifestazione nazionale dei ricercatori dell'11 marzo e nell'incontro con il gruppo del 12 marzo, la modifica di alcuni importanti punti degli emendamenti che di fatto discriminavano i ricercatori al loro interno o nei confronti dei professori o riproponevano le supplenze per i ricercatori in termini respinti da tutti i ricercatori.

Nell'incontro del 12 con il gruppo del PCI (rappresentato dagli onn. Bianchi e Gelli) i rappresentanti dei ricercatori, oltre a chiedere che l'aggancio della retribuzione riguardasse anche i ricercatori non confermati, hanno chiesto di non introdurre modalità dell'impegno didattico diverse da quelle attuali (caratterizzate da un "tetto") o da quelle dei professori (caratterizzate da un "minimo" e dal consenso dell'interessato), di attribuire i nuovi posti di ricercatore alle facoltà come attualmente previsto per i posti di professore, di non prevedere alcun termine per la possibilità di affidare supplenze ai ricercatori.

I rappresentanti del gruppo del PCI hanno mostrato una grande disponibilità e hanno preso alcuni precisi impegni. Invece, successivamente, il gruppo del PCI ha mantenuto le posizioni criticate dai ricercatori. Infatti, ha mantenuto la formulazione dell'impegno didattico, ha fatto bocciare, con la sua astensione determinante, l'emendamento della Sin. Ind. che prevedeva l'aggancio anche per i non confermati, si è astenuto sull'emendamento della Sin. Ind. che prevedeva l'attribuzione dei posti di ricercatore alle facoltà.

Dopo avere ricevuto la lettera sopra riportata, il gruppo del PCI (fino al 25 marzo) non ha proposto alcuna modifica per estendere ai non confermati l'aggancio, a differenza di quanto hanno fatto il PR (emendamento 2.1), DP (2.3 e 2.4), Sin.Ind. (2.5.), deputati del PRI (2.6) e MSI (2.11). Il gruppo del PCI non ha proposto alcuna modifica all'impegno didattico a differenza di quanto hanno invece fatto la Sin.Ind. (1.5), DP (1.6 e 1.7) e il PR (1.2).

Gli unici emendamenti riguardanti i ricercatori proposti dal gruppo del PCI sono peggiorativi: il 3.3 con cui si vuole attribuire i posti dei ricercatori alle università e non alle facoltà e il 4.02 che ripropone le supplenze a termine.

I due deputati del PCI che hanno rappresentato il gruppo nell'incontro con la delegazione dei ricercatori hanno manifestato una sincera volontà di rapportarsi correttamente e positivamente nei confronti del movimento dei ricercatori. I comportamenti successivi del gruppo del PCI mostrano che finora in Commissione è prevalsa un'altra volontà.

=====

Al Gruppo del PCI dalla Camera.

La Camera finora ha complessivamente mostrato una reale attenzione nei confronti delle motivazioni delle richieste dei ricercatori universitari. Ciò ha già portato la Commissione Istruzione a modificare in meglio i contenuti originari del decreto legge riguardante anche i ricercatori.

Come è noto, il punto su cui è emerso in Commissione un confronto più "serrato" è quello riguardante l'aggancio della retribuzione dei ricercatori a quella dei professori. L'aggancio renderebbe stabile il rapporto tra i trattamenti economici di figure che svolgono attività della stessa natura, evitando che nel futuro si possano riverificare quelle notevoli divaricazioni avvenute nel passato (anche recente), senza peraltro che i compiti e gli impegni dei professori e dei ricercatori abbiano mai subito alcuna modifica. Inoltre, la necessità dell'aggancio era stata riconosciuta dalla stessa Commissione Istruzione della Camera che il 2 agosto 1985 ha approvato un ordine del giorno (fatto proprio dall'attuale ministro) che impegnava il governo a sostenere l'opportunità di agganciare la retribuzione dei ricercatori a quella delle altre fasce docenti.

Però, l'attuale formulazione dell'emendamento approvato dalla Commissione (su proposta del PCI) che prevede l'aggancio solo per i ricercatori confermati, se non modificato in Aula, arrecherebbe una ingiustizia ad una parte della categoria (i ricercatori non ancora confermati) che svolge una attività che, pur finalizzata alla formazione didattica e scientifica, è della stessa natura di quella dei ricercatori confermati (il ruolo, infatti, è lo stesso).

La richiesta di non operare una così profonda differenziazione del trattamento economico all'interno dei ricercatori è di tutto il movimento dei ricercatori ed è stata avanzata unitariamente da tutti i sindacati e da tutte le altre forze rappresentative della categoria.

Tale richiesta è stata illustrata anche al gruppo del PCI che pareva l'avesse recepita. Peraltro il gruppo del PCI non ne fa una "questione di principio", tant'è vero che in Commissione esso si è solo astenuto su un emendamento della Sinistra indipendente che recepiva interamente quanto richiesto dalla categoria e che è stato votato da tutti gli altri deputati della Commissione favorevoli all'aggancio.

Ma daltronde lo stesso PCI al Senato aveva proposto che il "trattamento economico del ricercatore-docente in formazione è pari alla metà della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno" (emendamento 11.3 al disegno di legge n. 1352).

Invitiamo pertanto il gruppo del PCI a proporre la correzione della formulazione del punto sull'aggancio approvata in Commissione che, se confermata, finirebbe per assumere il significato di un attacco gratuito all'unità dei ricercatori e costituirebbe una inaccettabile discriminazione tra la categoria.

Siamo convinti che questo non è ciò che vuole il gruppo del PCI.

Roma, 24 marzo 1987

LA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAMINO, RONCHI, RUSSO FRANCO, GORLA,
CALAMIDA, POLLICE, CAPANNA

Presentata il 19 dicembre 1986

Riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con questa proposta di legge vi proponiamo di affrontare la questione della docenza universitaria.

L'ipotesi strategica a cui è legata questa proposta di legge è quella dell'Università di massa che nel contempo svolge un ruolo centrale per lo sviluppo della ricerca scientifica. Per questi motivi il numero dei docenti è collegato al numero degli studenti. Il numero totale dei docenti viene aumentato di un terzo per tener conto della ricerca scientifica.

Nell'insieme si vuole dare un maggiore sviluppo alla ricerca scientifica e avviare la costruzione di un più equilibrato rapporto tra questa e la didattica.

Secondo questa proposta di legge la carriera del docente unico universitario si articola su tre livelli: ricercatore, associato, ordinario.

A tutti sono attribuite funzioni didattiche e scientifiche, nonché identiche normative per l'adempimento delle medesime funzioni.

La progressione della carriera, e cioè il passaggio dalla fascia dei ricercatori confermati a quella di ordinario avviene in base a un meccanismo idoneativo che, escludendo l'ope legis, si fonda su di un criterio equitativo generale.

Il meccanismo idoneativo è articolato in maniera tale che ciascun docente che abbia maturato in ruolo nove anni di servizio ha la possibilità di chiedere che la sua attività, certificata da una relazione analitica del Dipartimento e del Corso di Laurea, sia sottoposta alla verifica di una commissione.

Tale commissione, sulla base di titoli scientifici, nonché dell'attività didattica e di ricerca svolta, formula un giudizio di idoneità per il passaggio di livello.

Comunque, per tutti i docenti è previsto un giudizio periodico sulle attività svolte.

ART. 1.

(Ruolo dei docenti universitari).

1. Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

a) professori ordinari;

b) professori associati;

c) ricercatori.

La proposta di legge si propone di modificare parzialmente l'attuale ordinamento relativo alla possibilità di svolgere la libera professione nella direzione di un'Università che impegna allo stesso modo e nella stessa misura tutti i docenti a svolgere una determinata attività didattica e che affida i compiti di responsabilità e di gestione a coloro che sono impegnati esclusivamente nell'Università.

La proposta di legge riformula il trattamento economico delle tre fasce di docenti assumendo come riferimento quello dei professori ordinari. Lo stipendio dei ricercatori risulta il 50 per cento di quello dei professori ordinari.

Un ulteriore elemento innovativo di questa proposta di legge riguarda l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti universitari e in particolare lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Con il meccanismo proposto il numero dei docenti può risultare superiore al numero degli insegnamenti e gli stessi corsi possono essere svolti, opportunamente coordinati, da più docenti. In questo modo da un lato l'impegno scientifico e il suo rapporto con quello didattico risulta finalmente valorizzato e dall'altro lato si supera la vecchia concezione dell'insegnamento legato ad un docente, consentendo che esso possa essere svolto da più docenti.

La proposta di legge prevede che ogni anno debbano essere messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si sono resi vacanti.

La proposta di legge prevede, infine, l'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'Università italiana anche ai cittadini non italiani.

2. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I docenti di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali,

nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

ART. 2.

(Pianta organica del personale docente universitario).

1. Con cadenza quadriennale e in prima applicazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione stabilisce per decreto, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, la pianta organica del personale docente dell'Università dello Stato.

ART. 3.

(Totale dei docenti universitari).

1. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge dello Stato, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla base delle motivate richieste dei consigli di corso di laurea e dei dipartimenti, i quali formulano tali richieste in considerazione rispettivamente delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Il numero dei docenti è uguale per ogni fascia. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti nell'Università nell'ultimo quadriennio, aumentato di un terzo.

ART. 4.

(Criteri per la distribuzione dei docenti per sede universitaria e per area disciplinare).

1. La distribuzione dei docenti universitari per le tre fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Parlamento con scadenza quadriennale, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo quadriennio non può superare, per nessun ateneo, il rapporto uno a trenta né essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari avviene sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo quadriennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle due lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti.

ART. 5.

(Elezioni degli organi di governo degli atenei).

1. Per le elezioni degli organi di governo degli atenei, tutti i docenti delle tra fasce costituiscono l'elettorato attivo.

ART. 6.

(Trattamento economico dei docenti universitari).

1. L'attuale stipendio dei professori ordinari comprensivo dell'indennità di tempo pieno costituisce il nuovo stipendio del professore ordinario.

2. I professori ordinari che scelgono di svolgere attività esterna hanno uno stipendio pari a quello previsto per gli attuali professori ordinari a tempo definito.

ART. 7.

(Impegni didattici dei docenti universitari).

1. Tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori devono assicurare per le attività didattiche la loro presenza per non meno di 250 ore annuali e sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ciascun docente può scegliere di svolgere attività professionale e di consulenza, anche continuativa esterna, e può assumere incarichi retribuiti. Chi opera questa scelta è escluso da qualsiasi elettorato passivo. A tutti i docenti universitari è vietato l'esercizio del commercio e dell'industria. Ai docenti che non scelgono di svolgere attività esterna all'Università è consentito lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale e questi docenti hanno titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

ART. 8.

(Titolarità di insegnamento nei raggruppamenti universitari).

1. La chiamata o il trasferimento avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso o giudicati idonei. L'assegnazione delle singole discipline a uno o più docenti viene deliberata dai consigli di corso di laurea, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento per ogni anno accademico.

2. Gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea vanno ricoperti dai professori ordinari, associati e dai ricercatori confermati.

3. Il numero dei docenti appartenenti ad un raggruppamento può essere superiore al numero dei corsi di insegnamento.

ART. 9.

(Verifica periodica dell'attività scientifica e didattica del docente).

1. Il docente universitario è tenuto a presentare ogni tre anni, ai consigli di corso di laurea e di dipartimento a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.

2. I consigli di corso di laurea e di dipartimento esprimono una valutazione sull'attività svolta dal docente.

ART. 10.

(I ricercatori universitari).

1. Il ruolo dei ricercatori universitari comprende due livelli:

- a) ricercatori straordinari;
- b) ricercatori confermati.

2. I ricercatori straordinari, dopo tre anni dal loro ingresso in ruolo sono sottoposti al giudizio di conferma.

ART. 11.

(Accesso al ruolo dei ricercatori universitari).

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorso su base nazionale per gruppi di disciplina determinati su parere del Consiglio universitario nazionale.

2. I concorsi sono banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il concorso consiste in due prove scritte; una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici, compreso il titolo di dottore di ricerca, o altri titoli valutabili.

5. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato, estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivi impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti.

6. Il Ministro della pubblica istruzione nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso.

7. Ogni anno vanno messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si sono resi vacanti.

ART. 12.

(Giudizio di conferma in ruolo).

1. Il giudizio di conferma in ruolo è formulato da una commissione nazionale composta per ogni gruppo di discipline

da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti.

2. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione del Consiglio di Dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso che il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore straordinario viene sottoposto dopo un biennio ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore straordinario decade dal ruolo ed è immesso, a domanda da presentare entro un mese, nei ruoli di altre Amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

5. Il ricercatore straordinario, che sia in possesso del titolo di dottore di ricerca può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma anche prima del triennio, di cui al comma 1, ma non prima di un anno dalla nomina.

ART. 13.

(Funzioni e compiti dei ricercatori straordinari).

1. Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla formazione scientifico-didattica degli stessi.

2. I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca sulla base di un piano annualmente concordato dall'interessato con il consiglio di dipartimento. Essi adempiono inoltre a compiti didattici in relazione alle proprie ricerche in atto o svolte. Tali compiti didattici sono definiti, d'intesa con l'interessato, dal consiglio di corso di laurea, sentito il consiglio di dipartimento.

3. I compiti didattici di cui al precedente comma non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali.

4. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori straordinari possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori confermati.

ART. 14.

(Funzioni e compiti dei ricercatori confermati).

1. I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici.

2. I compiti didattici e scientifici dei ricercatori confermati sono gli stessi di quelli previsti per i professori associati e per i professori ordinari e sono svolti e attribuiti con le stesse modalità.

ART. 15.

*(Stato giuridico
dei ricercatori universitari).*

1. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dalle norme relative ai docenti ordinari e associati.

ART. 16.

*(Partecipazione agli organi
dell'Università).*

1. I ricercatori universitari fanno parte di tutti gli organismi universitari nella misura e con le stesse modalità previste per i professori associati.

2. Fanno parte della giunta di dipartimento, delle commissioni scientifiche e dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale i soli ricercatori confermati a tempo pieno.

ART. 17.

*(Corte di disciplina per i procedimenti
riguardanti i ricercatori).*

1. La corte di disciplina per i procedimenti riguardanti i ricercatori è integrata da tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale fra i rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio stesso. Il Consiglio universitario nazionale designa altresì tra gli stessi rappresentanti tre membri supplenti.

ART. 18.

(Trattamento economico dei ricercatori).

1. Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al 50 per cento di quello spettante, a parità di posizione, all'ordinario.

2. La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università è maggiorata del 50 per cento della maggiorazione prevista per i professori ordinari che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università.

3. Ai ricercatori è attribuito in aggiunta al trattamento economico un assegno aggiuntivo pari al 50 per cento di quello previsto per i professori ordinari dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal 1° agosto 1985.

ART. 19.

(Congedi, aspettative e disciplina).

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i docenti ordinari e associati.

ART. 20.

(Ricercatori medici).

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziali assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente

qualifica del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto presidenziale n. 382 del 1980 sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

ART. 21.

(Commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio).

1. Le commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 73 e al sesto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono costituite da tre membri di cui un ordinario, un associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte dalla rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo disciplinare.

ART. 22.

(Abrogazioni).

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto presidenziale n. 382 del 1980.

ART. 23.

*(Accesso dei ricercatori confermati
nella fascia degli associati).*

1. I ricercatori confermati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo degli associati. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Nel caso in cui il giudizio di idoneità è negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio non prima di tre anni dal primo.

ART. 24.

*(Accesso degli associati
nella fascia degli ordinari).*

1. Gli associati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia degli ordinari. I componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Nel caso in cui il giudizio di idoneità è negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio non prima di tre anni dal primo.

ART. 25.

*(Giudizio di conferma nelle fasce
dei professori ordinari e associati).*

1. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia dei professori associati e nella fascia dei professori ordinari coloro che provengono rispettivamente dalla fascia dei ricercatori confermati e dalla fascia dei professori associati.

ART. 26.

(Copertura dei posti vacanti).

1. I consigli di facoltà sono tenuti a ricoprire entro il 30 settembre di ogni anno i posti in organico resisi vacanti.

ART. 27.

(Dottorato di ricerca).

1. Il titolo di dottorato di ricerca è valutabile anche ai fini dei concorsi nell'Amministrazione pubblica.

ART. 28.

*(Accesso alle figure e
ai ruoli universitari).*

1. L'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'Università italiana è consentito anche ai cittadini non italiani.

I francesi, gli italiani e gli «americani»

Nunzio Miraglia

Giovanni Berlinguer, nel suo articolo di fondo sull'Unità del 13 dicembre, definisce "pessima legge" il progetto di controriforma universitaria francese e una "brutta proposta" il progetto governativo italiano sull'Università (cfr. Memoria mese Schede in UP n. 17 e UP n. 18 Ndr).

Io ritengo invece che il progetto di controriforma dell'Università italiana sia peggiore di quello francese e che il PCI ne sia corresponsabile. In questo senso sono fondate le affermazioni di Benadusi (PSI): il progetto governativo "ha avuto il consenso" di "larghi settori dello stesso partito e dell'area comunista" (Avanti del 12 dicembre); di Covatta: il progetto di legge governativo è un risultato "del positivo confronto tra maggioranza e opposizione parlamentare" (Avanti del 14 dicembre); e di Ruberti: il progetto governativo "gode del consenso di tutte le forze politiche democratiche, anche all'opposizione" (Corriere della sera dell'11 dicembre).

L'indomani sull'Unità c'è stata una tardiva e troppo parziale presa di distanza dal progetto del governo da parte di Chiarante, il quale si limita a criticare un solo punto (quello che prevede la differenziazione delle tasse per Ateneo), tacendo su tutti gli altri, altrettanto gravi. Il progetto Covatta-Falcucci prevede infatti anche:

- l'accrescimento dei poteri degli organismi più obsoleti come il senato accademico e i consigli di facoltà, che vengono conservati e rafforzati (art. 2, 4 e 6). Il CUN già nel febbraio 1985 aveva invece chiesto l'abolizione di questi organismi e la loro sostituzione con altri (consiglio di Ateneo e "aree" scientifico-disciplinari) composti con tutte le componenti universitarie (cfr. UP n. 1, pagg. 24 e ss, Ndr);

- una pericolosa delega in bianco al governo "per la revisione della tipologia delle facoltà" (art. 7);

- la possibilità di aumentare, senza limiti, la retribuzione del personale docente, con la conseguente accentuazione delle differenze tra gli Atenei del Nord e gli Atenei del Sud e della dipendenza dai finanziamenti privati (art. 8).

Ma per avere un quadro completo e corretto delle caratteristiche del progetto di controriforma della Università italiana, è necessario sommare ai contenuti del disegno di legge del governo sull'"autonomia universitaria" quelli di altri disegni di legge e decreti ministeriali:

1. il numero chiuso già introdotto con DPR a Medicina (cfr. UP n. 12, pagg. 51-57, Ndr) e Psicologia (nonostante che per quest'ultima facoltà il CUN abbia espresso un parere negativo) e, a luglio scorso, con decreto ministeriale per tutte le facoltà del Lazio (nonostante il CUN il 12 giugno si fosse espresso contro provvedimenti di questo tipo). La legittimità del ricorso allo strumento del decreto ministeriale è stata poi di fatto ratificata da tutti i partiti rappresentati al Senato. Infatti i gruppi parlamentari del PCI e della Sinistra Indipendente del Senato, nella

seduta della Commissione istruzione del 24 settembre, si sono limitati a criticare i criteri adottati dal ministro senza contestare il ricorso ad uno strumento che, come il decreto ministeriale, espropria il Parlamento e il CUN.

2. L'introduzione di un altro livello di titolo di studio (come richiesto da Ruberti e da Luigi Berlinguer) previsto dalla ipotesi di disegno di legge concordata recentemente nel comitato ristretto della Commissione istruzione della Camera (cfr. pagg. 28-29). In tale progetto è previsto il diploma universitario come titolo conseguibile in 2-3 anni e che non consente un automatico proseguimento degli studi per conseguire la laurea (art. 2). In tal modo si formalizza e cristallizza la selezione degli studenti che già attualmente si verifica. La bozza del comitato ristretto conteneva anche un art. 12 ("Ammissioni all'Università") con il quale si voleva ripristinare l'esame di ammissione all'Università per gli studenti con diploma non "corrispondente ai contenuti culturali e professionali del corso universitario prescelto". Questo articolo è stato cassato con un tratto di penna (letteralmente) visto il vento francese che tirava (cfr. UP n. 17, pagg. 61-62).

3. I contenuti del disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori (cfr. UP n. 13/14, pagg. 68-71, Ndr) approvato dalla Commissione istruzione del Senato nel maggio scorso e su cui non si è ancora cominciato a votare in aula, che prevede la messa ad esaurimento di fatto degli attuali ricercatori, l'introduzione di un ruolo precario e subalterno e non accoglie nessuna delle richieste unanimi avanzate dai ricercatori e sostenute anche da tutti i sindacati: ruolo docente (supplenze, partecipazione agli esami di profitto e di laurea, relazione di tesi, insegnamento nelle scuole di specializzazione), presenza paritetica in tutti gli organismi di gestione e partecipazione di tutti alla elezione del rettore e dei presidi, aggancio del trattamento economico a quello dei professori, giudizio di idoneità ad associato). Il gruppo parlamentare del PCI ha condiviso e con forza sostenuto, per diversi mesi, le varie versioni del "progetto Scoppola" (cfr. UP n. 5, pagg. 33-36, UP n. 10, pagg. 55-57, Ndr) che ha sempre avuto gli stessi contenuti di quello poi approvato dalla Commissione. Ad aprile, dopo l'accordo tra Scoppola e Covatta, il gruppo del PCI è passato all'opposizione, limitandosi a proporre emendamenti (cfr. UP n. 17, pagg. 54-59, Ndr) che, ancora oggi, non recepiscono quanto richiesto dalla categoria e dai sindacati: ruolo docente, presenza paritetica in tutti gli organismi, giudizio di idoneità. In tal modo il gruppo del PCI del Senato ha finora dimostrato proprio quella sordità (anzi peggio) ai movimenti e alle agitazioni che il sen. Berlinguer rimprovera (nel citato articolo) a "legislatori e governanti".

Ma l'emarginazione degli attuali ricercatori e il reclutamento del personale docente in un ruolo precario

e subalterno costituiscono solo una parte del più generale progetto che vuole ripristinare la piramide accademica. In questa prospettiva, si vuole ridurre il ruolo dei professori associati a quello dei vecchi assistenti. In tale direzione si vuole rompere la pariteticità degli organici, prevista dal DPR 382/80, delle due fasce di professori aumentando solo l'organico degli associati e si è già rotta la pariteticità delle due fasce con l'approvazione della legge sul CNR che prevede una partecipazione degli associati nei comitati scientifici nella misura di un terzo di quella degli ordinari (cfr. UP n. 16, pagg. 53-57 Ndr).

Riassumendo, il progetto di controriforma dell'Università italiana prevede: numero chiuso, differenziazione delle tasse per Ateneo, differenziazione della retribuzione dei docenti, più livelli di titoli di studio, consolidamento del senato accademico e dei consigli di facoltà (da cui sono esclusi ricercatori, non docenti e studenti), ripristino della piramide accademica.

Il progetto di controriforma francese è, a differenza di quello italiano che è "strisciante", esplicito, "onesto", contenuto in una sola legge.

La situazione universitaria francese differisce in meglio da quella italiana per i seguenti punti:

- le facoltà sono state superate fin dal lontano '68;

- l'organismo corrispondente al nostro senato accademico (*conseil scientifique*) è composto da tutte le componenti universitarie: i professori sono appena il 40% e non il 100% come in Italia! (v. art. 5 del disegno di legge Devaquet);

- la differenziazione delle tasse per Ateneo era contenuta: il massimo non poteva essere più del doppio del minimo (v. art. 17 del progetto francese); in Italia il rapporto tra massimo e minimo è definito ad arbitrio del ministro (v. art. 4, 2° comma, punti a) e b)).

Eppure, contro ogni evidenza, molti commentatori italiani si sono precipitati a sostenere che il progetto italiano era altra cosa rispetto alla controriforma francese. Alcuni esponenti del PSI si sono avventurati a dimostrare ciò; alla fine risultava che l'unica differenza sta nel fatto che in Francia la controriforma era voluta da un governo di centrodestra mentre in Italia essa è voluta da un governo a presidenza socialista.

Ma la differenza più di fondo tra le situazioni universitarie italiana e francese sta nel diverso ruolo che in Italia hanno i partiti in generale, e quelli di sinistra in particolare, sulle questioni dell'Università.

In Italia, il problema non è tanto quello che a guidare (formalmente) il fronte della controriforma si sia posto il sottosegretario Covatta (socialista), che nei suoi primi sei mesi di tirocinio a ministro è riuscito a superare in incompetenza, arroganza e superficialità il ministro Falcucci. Sia Covatta che

Falcucci si limitano a tentare di mettere in pratica quanto richiesto loro dalla lobby accademico-parlamentare-ministeriale che fa ciò che gli pare dell'Università italiana, sempre a salvaguardia degli interessi più corporativi della parte più retriva dei professori ordinari.

Una lobby, composta da professori appartenenti a tutti i partiti, che finora ha assoggettato il Parlamento (specie il Senato) ai suoi interessi, che controlla il ministero e i settori Università di tutti i partiti.

È questa la specificità italiana che rende "ingiusta" la richiesta di dimissioni del ministro "responsabile", quando in realtà la responsabilità sostanziale è di una cerchia di professori-parlamentari e di potenti rettori.

In Italia, quindi, il progetto di "americanizzazione" dell'Università non è portato avanti dal solo governo. Il governo esegue "solamente" la volontà di quei pochi accademici che di fatto governano e legiferano sull'Università. Si tratta di un gruppo di professori ordinari molto "severo" con gli studenti e addirittura punitivo con i ricercatori, ma molto "tenero" con la propria casta (v. i ripetuti consistenti aumenti economici che si sono "autoconcessi" in Parlamento).

Una lobby che vuole la precarietà dei docenti come in America, ma solo per coloro che devono essere reclutati; che vuole, come in America, la differenziazione della retribuzione dei docenti, ma a partire da uno stipendio intoccabile assicurato dallo Stato.

Molti danno per scontato che, sulla scia dei movimenti francese e spagnolo, anche in Italia si svilupperà un grande movimento degli studenti universitari e medi. Certamente ciò avverrà più facilmente se i partiti di sinistra si scrolleranno di dosso i rispettivi gruppi di professori ordinari che finora ne hanno dettato la politica universitaria, se il Parlamento si emanciperà rispetto al ferreo controllo a cui lo sottopongono i professori-parlamentari, se i docenti universitari non delegheranno più i loro interessi al ristretto gruppo di professori ordinari, uscendo finalmente dallo stato di pigrizia, di indifferenza.

Altrimenti c'è da augurarsi che il movimento abbia la maturità e la forza di far pulizia di questa lobby accademica che, con sempre maggiore arroganza e prepotenza, pretende di far da padrone nell'Università italiana. In nome degli alti interessi della cultura e della scienza, naturalmente.

In ogni caso, il movimento degli studenti si troverà a fianco quello dei ricercatori che, ormai da anni, sono mobilitati contro il progetto di restaurazione dell'Università e per il riconoscimento normativo ed economico del ruolo effettivamente svolto. Quali i possibili obiettivi comuni a studenti e ricercatori?

1. Rifiuto del processo di privatizzazione dell'Università statale e, in quest'ambito, difesa del valore legale del titolo di studio.

2. Difesa ed espansione del carattere

di massa dell'Università. Quindi: a) rifiuto di qualsiasi limitazione degli accessi e abolizione di ogni limite già introdotto; b) rifiuto di ogni aumento e di ogni differenziazione delle tasse; c) provvedimenti immediati, concreti e consistenti per il diritto allo studio; d) rifiuto dell'introduzione del diploma universitario.

3. Rinnovamento della didattica (revisione dei contenuti e dei metodi degli insegnamenti, abolizione della titolarità dell'insegnamento).

4. Abolizione dei consigli di facoltà e potenziamento dei consigli di corso di laurea, a cui debbono partecipare, con voto deliberante, gli studenti nella stessa misura delle componenti docenti (professori ordinari, professori associati e ricercatori).

5. Abolizione del senato accademico e costituzione di un Consiglio di Ateneo con rappresentanze paritetiche di tutte le componenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori, non docenti, studenti).

6. Partecipazione paritetica di tutte le componenti al CUN, con elezione diretta delle rappresentanze.

Nunzio Miraglia
Coordinatore dell'Assemblea nazionale
dei ricercatori universitari

MODULARO
N. 1 22 981



Ministero
della Pubblica Istruzione
DIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
DIV. V - SEZ. II

Prot. N. 1300

MOD. 1 (Letter Uno)

Roma, 12 MAR 1987

Ai Rettori delle Università
Al Direttori degli Istituti di
Istruzione Universitaria
LORO SEDI

Disposta al Fidej dal
Dir. Gen. N. 2

Oggetto: Conferma in ruolo dei ricercatori universitari.-

Facendo seguito alla precedente circolare, diramata in data 14.3.1986, n. 77, Prot. 2193 e relativa all'applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 ai fini della conferma in ruolo dei ricercatori universitari, si porta a conoscenza delle SS.LL. che questo Ministero sta procedendo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici.

In considerazione del fatto che i ricercatori, avendo assunto servizio con decorrenze diverse, maturano il periodo utile per la conferma in tempi diversi, il Consiglio Universitario Nazionale ha suggerito che le Commissioni di cui trattasi esaminino i candidati in due distinte sessioni annue.

Questo Ministero condivide pienamente il parere espresso dal C.U.N. e ritiene che per procedere in modo funzionale allo svolgimento dei giudizi predetti, i ricercatori possano essere suddivisi in due contingenti, a seconda che maturino l'anzianità dal primo Gennaio al

30 Giugno o dal 1° Luglio al 31 Dicembre di ogni anno solare e che possano essere sottoposti alla conferma nella prima sessione, stabilita dalla Commissione, successiva alla scadenza di ogni contingente.

Per motivi di opportunità, peraltro, alla prima sessione del corrente anno solare saranno ammessi a partecipare tutti coloro che hanno maturato il triennio entro il 31 Dicembre 1986.

Verificato, pertanto, il compimento del triennio predetto, le SS.LL. dovranno far pervenire allo scrivente una comunicazione attestante l'avvenuta maturazione da parte degli interessati del periodo utile, unitamente alla motivata relazione della Facoltà, per quanto riguarda l'attività svolta, sulla base della relazione del Dipartimento competente qualora l'attività di ricerca sia stata svolta presso un Dipartimento, ovvero dell'Istituto.

Nel caso il ricercatore sia stato trasferito, sarà cura dell'attuale sede di servizio acquisire dalla sede precedente la relazione relativa al periodo di servizio prestato presso quell'Università.

Con l'occasione, si prega di comunicare tempestivamente i nomi nativi, divisi per Facoltà e con l'indicazione del gruppo di discipline di inquadramento, dei ricercatori che maturano il triennio utile per la conferma nel primo semestre del corrente anno solare, al fine di permettere a questo Ministero di avviare le procedure per lo svolgimento delle successive sessioni di giudizi.-

IL MINISTRO

Art. 1
(Incompatibilità e regime di impegno)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

In prima applicazione della presente legge, l'opzione si esercita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa;

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.

Art. 2
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità;

ART. 2-bis.

(Ricercatori astronomi e geofisici).

1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.

ART. 3.

(Organico del ruolo dei ricercatori).

1. Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono ripartiti tra le facoltà e scuole ed assegnati per essere coperti mediante concorso 2.000 posti di ricercatore, purché entro la dotazione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ripartisce tra le facoltà e scuole i posti predetti in relazione al piano quadriennale di sviluppo universitario.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'interessato a domanda afferisce ad un dipartimento o, finché sussistono, ad un istituto. I consigli di corso di laurea, sentiti i dipartimenti d'appartenenza, determinano ogni anno accademico gli impegni e le modalità d'esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della nuova dotazione.

ART. 4.

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato).

1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-92 e comunque sino al compimento di due tornate dei concorsi a posti di professore associato, successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore universitario della seconda fascia, bandite con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti sino ad un massimo di 2.500 e la metà dei posti residui della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo universitario, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in misura proporzionale al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.